

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 gennaio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI
SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 15.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018. (16R00424)..... Pag. 1

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale. (16R00498)..... Pag. 4

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2016, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015. (16R00499)..... Pag. 8

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 2016, n. 15.

Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici. (16R00373)..... Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

14 luglio 2016, n. 18.

Modifica della disciplina sull'orario di chiusura degli esercizi pubblici. (16R00374)..... Pag. 16



**REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2016, n. 0147/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7). (16R00435) Pag. 16

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2016, n. 48.

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015. (16R00407) Pag. 20

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge provinciale del 21 luglio 2016, n. 11 della Provincia Autonoma di Trento concernente «Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010». (16R00483) Pag. 43



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2016, n. 15.

Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2016/2018.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 3 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:
(*Omissis*)

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E DI SPESE.

MODIFICAZIONI A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Art. 1.

Riconoscimento di un contributo straordinario per il personale del Corpo forestale della Valle d'Aosta e del Corpo valdostano dei vigili del fuoco

1. Per l'anno 2016, al personale non dirigenziale appartenente al Corpo forestale della Valle d'Aosta e al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle condizioni ivi previste e disciplinate.

2. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in euro 350.000 per l'anno 2016. UPB 1.2.1.12 (Altri interventi per il personale regionale).

Art. 2.

Finanza locale. Modificazioni alla legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19

1. L'importo di cui all'art. 10, comma 3, primo periodo, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018), è incrementato dell'ammontare corrispondente alla quota non vincolata degli avanzi di amministrazione certificati dagli enti locali nei rendiconti degli esercizi finanziari 2014 e 2015.

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'art. 28 della l.r. 19/2015, le parole: «dal 234 al 238» sono sostituite dalle seguenti: «dal 234 al 239».

3. Per l'esercizio finanziario 2016, il termine per l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e della variazione di assestamento generale è differito al 31 ottobre 2016.

Art. 3.

Contributo straordinario al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, per gli oneri derivanti da sentenze definitive

1. Per l'anno 2016, è autorizzata l'istituzione di un fondo per l'erogazione al Comune di Pontboset, a titolo di anticipazione, di un contributo straordinario fino a un massimo di euro 320.000 per garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire il dissesto finanziario del medesimo comune, a parziale copertura degli oneri derivanti dall'ottemperanza alle sentenze definitive del Tribunale di Aosta depositata il 31 dicembre 2009 e della Corte d'appello di Torino depositata il 13 maggio 2011, di risarcimento del danno conseguente all'alluvione dell'anno 2000.

2. Il fondo di cui al comma 1 è iscritto, per euro 320.000, nell'ambito dell'UPB 01.16.01.20 (Fondi di riserva per spese obbligatorie e impreviste - spese di investimento). Al finanziamento del predetto onere si provvede nell'ambito della medesima UPB 01.16.01.20.

3. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è restituito alla regione in massimo cinque anni, senza aggravio degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, mediante riversamento alla regione, a decorrere dall'anno 2017, del sovraccanone annuo distribuito al Comune dal Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) e, in caso di incapienza, mediante compensazione con i trasferimenti finanziari senza vincolo di destinazione spettanti al comune nell'anno di riferimento.


4. Per l'applicazione del presente articolo, la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Promozione di un deposito fiscale di carburanti e olii combustibili. Modificazioni alla legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40

1. La regione promuove la realizzazione di un deposito fiscale, per un onere stimato di euro 6.000.000, da affidare in gestione a terzi, in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, anche al fine di assicurare nel territorio regionale un'adeguata riserva di carburanti e olii combustibili per fronteggiare interventi necessitati da finalità di protezione civile.

2. La deliberazione della giunta regionale attuativa del comma 1 è adottata previo parere della Commissione consiliare competente.



3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata l'acquisizione di partecipazioni in società già operanti nel settore merceologico di riferimento nel territorio regionale, per il tramite di FINAOSTA S.p.A., nell'ambito della gestione speciale, previo conferimento di apposito incarico da parte della regione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

4. Dopo la lettera hterdecies) del comma 2 dell'art. 40 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è aggiunta la seguente:

«hquaterdecies) realizzazione, anche mediante acquisizione di partecipazioni societarie, di un deposito fiscale di carburanti e olii combustibili.»

5. L'onere di cui al comma 1 trova copertura mediante la riduzione dell'autorizzazione all'indebitamento per gli interventi di cui all'art. 40, comma 2, lettere h) e h)bis), della l.r. 40/2010, al finanziamento dei quali si provvede, alternativamente, mediante le risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 10, comma 3, della l.r. 19/2015, come modificato dall'art. 2.

Art. 5.

Tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

1. Il comma 4 dell'art. 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'intero gettito derivante dall'applicazione del tributo speciale di cui all'art. 23 è destinato in modo vincolato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati. La giunta regionale, con propria deliberazione, individua la specifica destinazione delle somme derivanti dall'applicazione del tributo, nonché dell'addizionale prevista dall'art. 205, comma 3)octies, del decreto legislativo 152/2006.»

2. Il maggiore onere derivante dall'applicazione del comma 1 è determinato per gli anni 2017 e 2018 in euro 461.440 annui. UPB 1.14.3.20 (Interventi di investimento per la realizzazione e manutenzione straordinaria di impianti per la gestione dei rifiuti).

Art. 6.

Piano regionale di gestione dei rifiuti. Modificazione alla legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22

1. L'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 22 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2016/2020. Rideterminazione dell'entità del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi), è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Rideterminazione dell'entità del tributo speciale). — 1. Il tributo speciale di cui all'art. 23 della l.r. 31/2007, istituito ai sensi dell'art. 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), applicato a carico dei subATO, è rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in euro 18 per ogni tonnellata di rifiuto smaltito.

2. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applica l'addizionale prevista dall'art. 205, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.

3. Con riferimento al valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente, nel caso in cui, a livello di subATO, siano superati gli obiettivi minimi di raccolta differenziata stabiliti dalla normativa statale vigente, si applicano le riduzioni previste dall'art. 205, comma 3bis, del decreto legislativo n. 152/2006.»

Art. 7.

Definizione dei rapporti finanziari con la Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent

1. Per l'anno 2016, la giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario alla Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent in liquidazione, di cui alla legge regionale 21 dicembre 1993, n. 88 (Istituzione della Gestione straordinaria per l'esercizio della Casa da gioco di Saint-Vincent), per euro 300.000. UPB 1.11.1.10 (Interventi a sostegno dello sviluppo economico).

Art. 8.

Programma di sviluppo rurale

1. Gli stanziamenti di cui all'art. 24, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016), possono essere destinati ad AREA VdA, per un importo massimo di euro 590.000, quale rimborso degli oneri correlati alla definizione delle procedure, già poste in essere dalla medesima, per il pagamento dei premi a valere sulle annualità 2008/2009, relativi al PSR 2007/2013, ivi inclusi quelli già oggetto di anticipazione, in attuazione delle seguenti disposizioni:

a) art. 23 della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007);

b) art. 33 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010);

c) art. 34 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29 (Legge finanziaria per gli anni 2009/2011);

d) art. 27, comma 4, della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012).



2. Gli stanziamenti a valere sul fondo di cui all'art. 24, comma 3, della l.r. 18/2013 possono essere destinati, per un importo massimo di euro 60.000, al pagamento degli oneri inerenti alle spese legali relative alle procedure attivate da AREA VdA di recupero coattivo dei crediti derivanti dalla mancata restituzione, totale o parziale, delle anticipazioni dei premi a valere sulle annualità 2007, 2008 e 2009, relativi al PSR 2007/2013, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, al netto delle eventuali spese legali recuperate all'esito delle predette procedure.

Art. 9.

Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Modificazioni alla l.r. 19/2015

1. L'autorizzazione di spesa, già determinata per l'anno 2016 in complessivi euro 233.000.000 ai sensi dell'art. 15, comma 1, della l.r. 19/2015, è incrementata, per lo stesso anno, di euro 12.000.000.

2. All'art. 15, comma 1, della l.r. 19/2015, le parole: «euro 233.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 245.000.000».

3. Il comma 2 dell'art. 15 della l.r. 19/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 243.980.500 per l'anno 2016, in euro 235.980.500 per l'anno 2017 e in euro 238.980.500 per l'anno 2018. UPB 1.9.1.10 (Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, della mobilità sanitaria e del pay-back).».

4. Al ripiano della perdita di euro 1.267.518 registrata dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) nell'esercizio 2015 e risultante dal bilancio di esercizio, l'Azienda USL provvede nell'ambito del proprio bilancio, mediante utilizzo delle riserve disponibili del Patrimonio netto alla voce VI «utili portati a nuovo».

Art. 10.

Tassa regionale di concessione. Modificazione alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29

1. Al comma 3 dell'art. 35 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 (Norme in materia di servizi di trasporto pubblico di linea), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «determinata in misura forfettaria in euro 5 per veicolo».

Art. 11.

Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della regione

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della regione, derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, elencati nell'allegato A alla presente legge, per un importo complessivo di euro 2.010.012,68.

Art. 12.

Autorizzazioni di maggiori o minori spese recate da leggi regionali

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali sono modificate, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nell'allegato B e per effetto dell'applicazione della presente legge.

Capo II

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2016/2018. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 13.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata

1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2016 e per il triennio 2016/2018 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

a) UPB 1.3.1.50 (Dividendi)

anno 2016	euro 570.000,00
-----------	-----------------

Art. 14.

Variazioni allo stato di previsione della spesa

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per il triennio 2016/2018 sono apportate le seguenti variazioni come indicate, in diminuzione, nell'allegato C e, in aumento, nell'allegato D:

a) in diminuzione

anno 2016	euro 28.833.981,47
anno 2017	euro 1.661.440,00
anno 2018	euro 2.061.440,00


b) in aumento

anno 2016	euro 29.403.981,47
anno 2017	euro 1.661.440,00
anno 2018	euro 2.061.440,00

Art. 15.

Aggiornamento delle previsioni di cassa

1. Il totale delle entrate delle quali è prevista la riscossione e il totale delle spese delle quali è autorizzato il pagamento, comprese le partite di giro, è aumentato di euro 570.000, per l'anno 2016.



Art. 16.

Elenco fondi globali di parte corrente

1. A seguito della variazione disposta ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b*), sull'UPB 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente), è istituito l'allegato E, relativo all'elenco delle proposte e dei disegni di legge regionali che trovano finanziamento nei fondi globali di parte corrente.

Art. 17.

*Modificazione alla legge regionale
11 dicembre 2015, n. 19*

1. Al comma 3 dell'art. 45 della l.r. 19/2015, le parole «UPB 01.10.01.20» sono sostituite dalle seguenti: «UPB 01.16.01.20».

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Aosta, 2 agosto 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*)

16R00424

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 2016, n. 12.

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale.

(*Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2016*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione del titolo della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2001).

1. Il titolo della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituito dal seguente: «Disciplina dell'agriturismo, dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo».

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del capo II-bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. La rubrica del capo II-bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di agricoltura sociale».

Art. 3.

Inserimento dell'art. 14.1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'art. 14, nel Capo II-bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 14.1

Agricoltura sociale

1, La provincia promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito, nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi.



2. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività previste dagli articoli 14-*bis* e 14-*ter* esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli previsti dall'art. 2135 del codice civile in forma singola o associata;

b) cooperative sociali previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), nei limiti fissati dall'art. 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).»

Art. 4.

Modificazioni dell'articolo 14 bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Al comma 1 dell'art. 14-*bis* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dall'art. 3, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 14.1, comma 2,»;

b) le parole: «in rapporto di connessione con le attività previste dall'art. 2135 del codice civile» sono soppresse.

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 14-*bis* della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: «attività di fattoria didattica» sono inserite le seguenti: «sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'art. 2135 del codice civile e».

3. Dopo il comma 4 dell'art. 14-*bis* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente: 4-*bis*. La fattoria didattica può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di «maso didattico».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 14-ter della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. L'art. 14-*ter* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è -sostituito dal seguente:

«Art. 14-ter

Fattoria sociale

1. Per fattoria sociale si intendono le attività svolte dai soggetti individuati dall'art. 14.1, comma 2, mediante l'utilizzazione della propria azienda dirette a realizzare:

a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati definiti ai sensi dell'art. 2, punti 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di aiuti compatibili con il mercato interno, delle persone svantaggiate previste dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991, di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale e comunque dei soggetti individuati dall'art. 6 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007);

b) prestazioni e servizi che affiancano e sopportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;

c) prestazioni e attività sociali e di servizio finalizzate allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale, all'offerta di attività ricreative e di servizi utili per la vita quotidiana nonché al reinserimento e alla reintegrazione sociale di minori e adulti in collaborazione con le autorità giudiziarie e gli enti locali;

d) servizi socio-educativi per la prima infanzia offerti in un particolare contesto ambientale come definiti dall'art. 3, comma 6-*bis*, della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002).

2. Le attività previste dal comma 1, lettere b), e) e d), sono esercitate nel rispetto del rapporto di connessione previsto dall'art. 2135 del codice civile. Le attività previste dal comma 1, lettere c) e d), possono essere realizzate dai soggetti individuati dall'art. 14.1, comma 2, se autorizzati o accreditati ai sensi delle norme provinciali vigenti in materia. Per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 1, lettera b), si applica quanto previsto dalle norme provinciali vigenti in materia.

3. I soggetti che svolgono attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti morali previsti dal decreto legislativo n. 59 del 2010 per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione.

4. L'esercizio dell'attività di fattoria sociale è subordinato alla presentazione di una SCIA al comune dove si trovano le strutture e i locali destinati all'attività. Nella SCIA sono individuate le attività che si intendono svolgere, la disponibilità di locali e di strutture da destinare all'esercizio delle attività di fattoria sociale, autorizzate o accreditate se questo è richiesto dalle norme provinciali vigenti in materia. Il comune invia copia della SCIA alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura.

5. La fattoria sociale può utilizzare alternativamente la denominazione ad essa riservata di «maso sociale».

6. Lo svolgimento delle attività di fattoria sociale nel rispetto di questa legge non costituisce distrazione dei fondi e degli edifici interessati dalla destinazione agricola.»


Art. 6.

Modificazioni dell'art. 14-sexies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Al comma 1 dell'art. 14-*sexies* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dell'impresa agricola» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti individuati dall'art. 14.1, comma 2»;

b) le parole: «in cui ha sede l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «in cui ha sede l'azienda agricola».



2. Dopo il comma 1 dell'art. 14-*sexies* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 112 della legge provinciale per il governo del territorio 2015, nelle aree destinate all'agricoltura dal piano regolatore generale con esclusione delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, e nel rispetto del medesimo strumento di pianificazione, per lo svolgimento delle attività previste dall'art. 14-*ter* possono essere utilizzati locali e strutture esistenti, a disposizione dei soggetti individuati dall'art. 14.1, comma 2, collocati nel territorio del comune in cui ha sede l'azienda agricola o in comuni limitrofi. Questi locali e strutture possono essere sottoposti agli interventi di recupero previsti dall'art. 77, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Restano esclusi gli ampliamenti e la ricostruzione su diverso sedime. Per quanto non diversamente previsto da questo comma si applica la disciplina provinciale in materia urbanistica ed edilizia».

Art. 7.

*Inserimento dell'art. 14-*sexies* 1 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14-*sexies* della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 14-*sexies* I

Elenco delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali

1. Presso la struttura provinciale competente in materia di agricoltura è istituito l'elenco provinciale delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali, distinto per sezioni. All'elenco sono iscritti i soggetti che hanno presentato la SCIA per l'esercizio della fattoria didattica e della fattoria sociale. L'elenco è reso pubblico nel sito internet istituzionale della provincia anche in modalità open data».

Art. 8.

*Inserimento dell'art. 14-*sexies* 2 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14-*sexies* 1 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 14-*sexies* 2

Misure di sostegno

1. La provincia promuove e sostiene il ruolo e le pratiche, dell'agricoltura sociale e in particolare:

a) prevede criteri di priorità per favorire la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto delle norme vigenti, di beni di proprietà provinciale e dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). e sensibilizza gli enti locali per favorire la concessione alle fattorie sociali di beni di loro proprietà;

b) adotta misure volte a promuovere l'utilizzo di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti dall'agricoltura sociale, a parità di qualità del prodotto, nelle mense gestite dalla provincia, da enti strumentali della provincia e dagli enti locali, prevedendo che l'utilizzo di tali prodotti attribuisca pesi o punteggi aggiuntivi negli appalti pubblici relativi a servizi o a forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, anche in aggiunta ai criteri previsti dalla legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012);

c) prevede che alle fattorie sociali siano attribuiti punteggi aggiuntivi nell'ambito delle graduatorie relative alla concessione di contributi provinciali;

d) organizza interventi di carattere informativo sulle materie, attività e servizi dell'agricoltura sociale, rivolti a dipendenti e amministratori degli enti locali, dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e a tutti i soggetti operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale».

Art. 9.

*Inserimento dell'art. 14-*sexies* 3 nella legge provinciale sull'agriturismo 2001*

1. Dopo l'art. 14-*sexies* 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 14-*sexies* 3

Logo dell'agricoltura sociale

1. I soggetti che hanno presentato la SCIA ai sensi degli articoli 14-*bis* e 14-*ter* possono esporre all'ingresso e all'interno dei locali e delle strutture un logo dedicato all'agricoltura sociale. La Giunta provinciale stabilisce il modello e le caratteristiche del logo e lo rende disponibile ai soggetti che ne fanno richiesta.»



Art. 10.

Modificazioni dell'art. 14-septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Nella lettera *c*) del comma 3, dell'art. 14-septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 le parole: «le espressioni «fattoria didattica», «fattoria sociale» e sono sostituite dalle seguenti: «il logo dell'agricoltura sociale, le espressioni «fattoria didattica», «fattoria sociale» e le relative denominazioni riservate nonché»,

2. Nella lettera *a*) del comma 4 dell'art. 14-septies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: «perdita dei requisiti» sono inserite le seguenti: «o dei presupposti».

Art. 11.

Integrazioni dell'art. 14-octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Alla fine della lettera *c*) del comma 1 dell'art. 14-octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: «ai sensi dell'art. 2135 del codice civile».

2. Nel comma 2 dell'art. 14-octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001, dopo le parole: «Il regolamento di esecuzione può prevedere» sono inserite le seguenti: «eventuali disposizioni di raccordo con la disciplina statale approvata in attuazione della legge n. 141 del 2015 e».

3. Alla fine del comma 3 dell'art. 14-octies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 sono inserite le parole: «compreso il titolo necessario per lo svolgimento o l'affidamento delle attività previste dall'art. 14-ter, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*)».

Art. 12.

Inserimento dell'art. 14-novies nella legge provinciale sull'agriturismo 2001

1. Dopo l'art. 14-octies, nel capo II-bis della legge provinciale sull'agriturismo 2001 è inserito il seguente:

«Art. 14-novies

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'art. 14-octies continuano ad applicarsi gli articoli 2 e 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), e le corrispondenti disposizioni regolamentari.

2. Questo capo si applica anche alle attività di fattoria didattica che, alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dal comma 1, sono svolte ai sensi della disciplina previgente; la SCIA presentata ai sensi dell'art. 6, tiene luogo della SCIA prevista dall'art. 14-bis»

Art. 13.

Abrogazioni

1. L'art. 14-quinquies della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e gli articoli 9 e 13 della legge provinciale 21 gennaio 2015, n. 1 (Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003), sono abrogati.

Art. 14.

Integrazione dell'art. 3 della legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge provinciale sugli asili nido 2002)

1. Dopo il comma 6 dell'art. 3 della legge provinciale sugli asili nido 2002 è inserito il seguente: «6-bis. Il nido d'infanzia, inserito in un contesto ambientale aperto e ricco di verde, lontano da fonti d'inquinamento, con un'impronta educativa volta a promuovere la conoscenza e il contatto con il mondo rurale, gli animali e la natura, è denominato agrinido».

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione dell'art. 14-quater della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio sulla missione 4 (istruzione e diritto allo studio), programma 2 (altri ordini di istruzione non universitaria), titolo 1 (spese correnti).

2. Dall'applicazione dell'art. 14-sexies 2 della legge provinciale sull'agriturismo 2001 non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 21 luglio 2016

Il Presidente della Provincia
ROSSI

16R00498



LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2016, n. 13.

Approvazione del rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2015.

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 31/I-II del 2 agosto 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Rendiconto generale
della Provincia autonoma di Trento*

1. Il rendiconto generale della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio 2015 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Entrate

1. Le entrate accertate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in € 5.459.872.909,71.

2. I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ammontanti a € 3.723.495.388,38 risultano riaccertati, per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2015, in € 3.656.251.841,94.

3. I residui attivi alla fine dell'esercizio 2015 ammontano complessivamente a € 4.279.831.844,48 di cui € 941.956.783,69 per somme rimaste da riscuotere in conto dell'esercizio 2015 e € 3.337.875.060,79 per somme rimaste da riscuotere in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 3.

Spese

1. Le spese impegnate nell'esercizio finanziario 2015, per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in € 5.664.978.142,63.

2. I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, ammontanti a € 4.599.510.355,79 risultano stabiliti, per effetto di economie e prescrizioni verificatesi nel corso della gestione 2015, in € 4.531.543.421,83.

3. I residui passivi alla fine dell'esercizio 2015 ammontano complessivamente a € 4.827.295.272,70 di cui € 1.786.224.995,46 per somme rimaste da pagare in conto dell'esercizio 2015 e € 3.041.070.277,24 per somme rimaste da pagare in conto degli esercizi finanziari precedenti.

Art. 4.

Avanzo di consuntivo

1. L'avanzo di consuntivo alla fine dell'esercizio 2015 risulta stabilito come segue:

a) disponibilità di cassa al 31 dicembre 2014 € + 1.136.709.148,75;

b) + riscossioni € + 4.836.292.907,17;

c) - pagamenti € - 5.369.226.291,76;

d) = disponibilità di cassa al 31 dicembre 2015 € + 603.775.764,16;

e) + residui attivi € + 4.279.831.844,48;

f) - residui passivi € - 4.827.295.272,70;

g) = avanzo di consuntivo dell'esercizio finanziario 2015 € + 56.312.335,94.

Art. 5.

Conto generale del patrimonio

1. La situazione delle attività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è stabilita come segue:

a) consistenza all'inizio dell'esercizio 2015 € 10.637.544.057,11;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2015 € - 42.643.560,49;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2015 € 10.594.900.496,62.

2. La situazione delle passività patrimoniali della Provincia alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è stabilita come segue:

a) consistenza all'inizio dell'esercizio 2015 € 5.256.856.014,62;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2015 € + 209.127.667,58;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2015 € 5.465.983.682,20.

3. L'eccedenza delle attività sulle passività (patrimonio netto) alla chiusura dell'esercizio finanziario 2015 è stabilita come segue:

a) consistenza all'inizio dell'esercizio 2015 € 5.380.688.042,49;

b) variazioni nette nel corso dell'esercizio 2015 € 251.771.228,07;

c) consistenza alla fine dell'esercizio 2015 € 5.128.916.814,42.



Art. 6.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 28 luglio 2016

Il Presidente della Provincia
ROSSI

16R00499

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 2016, n. 15.

Modifiche di leggi provinciali in materia di diritto allo studio, cultura, personale, procedimento amministrativo, utilizzazione delle acque pubbliche, urbanistica, agricoltura, sanità, bilancio e contabilità e appalti pubblici.

(Pubblicata nel Supplemento n. 6 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2016)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Modifiche della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, «Diritto allo studio universitario»

1. Dopo il comma 8 dell'art. 11 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«9. Per assicurare in pieno il diritto allo studio universitario alle studentesse e agli studenti della provincia di Bolzano nel rispetto delle relative caratteristiche etnico-linguistiche, la Provincia può concedere i contributi di cui al comma 5 anche ad istituzioni pubbliche o private in paesi dell'area culturale tedesca che gestiscono, direttamen-

te oppure tramite terzi, collegi universitari o istituzioni simili e che mettono a disposizione posti letto principalmente a studentesse e studenti della provincia di Bolzano. A tal fine la Provincia stipula apposite convenzioni con le predette istituzioni nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 12 della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«4. Ad enti ed associazioni che gestiscono, senza fini di lucro, servizi mensa in provincia di Bolzano situati a una distanza adeguata dalle sedi universitarie, possono essere concessi contributi per il vitto degli studenti universitari secondo i criteri di incentivazione fissati dalla Giunta provinciale.».

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 116.920,00 euro per il 2016, 550.760,00 euro per il 2017 e 550.760,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.

Art. 2.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 50-*bis* della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche;

b) l'art. 13 della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9;

c) i commi 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dell'art. 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.

TITOLO II

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, «Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche»

1. Dopo l'art. 13 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7, è inserito il seguente articolo:

«Art. 13-*bis* (Rinnovo di concessioni per l'imbottigliamento di acqua minerale). — 1. Le concessioni per l'imbottigliamento di acqua minerale vengono nuovamente bandite dopo la loro scadenza. Obiettivo del bando è l'aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione e un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale.

2. Il titolare della concessione per l'imbottigliamento di acqua minerale chiede all'ufficio provinciale competente il rinnovo della concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno prima della scadenza stessa.



3. L'ufficio provinciale competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è bandita d'ufficio e alla relativa gara il concessionario uscente non può partecipare. Per assicurare tutte le informazioni necessarie al bando di gara, il concessionario uscente consente l'accesso a tutte le parti dell'impianto, agli edifici di gestione e ai terreni dell'impianto, nonché la presa visione dei propri documenti tecnici di gestione.

4. Anche in caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, l'ufficio competente può procedere a bandire la gara per il rinnovo della concessione.

5. Nel bando di gara è indicato quanto segue:

a) l'indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell'impianto, gli edifici di gestione e i terreni che verranno trasferiti al futuro concessionario;

b) la quantità d'acqua media e massima derivabile.

6. Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate, con i documenti stabiliti dalla Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell'Alto Adige.

7. Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l'impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

8. Con il passaggio dell'impianto al nuovo concessionario, i beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo di concessioni per l'imbottigliamento di acqua minerale già presentate.»

Art. 4.

Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, «Legge urbanistica provinciale»

1. I commi 1 e 2 dell'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono così sostituiti:

«1. La proposta del piano di settore, adottata dalla Giunta provinciale previa informazione dei comuni territorialmente interessati, è pubblicata in forma idonea nella rete civica della Provincia e all'albo del comune per un periodo di 30 giorni consecutivi ed esposta al pubblico per lo stesso periodo presso l'amministrazione provinciale e nelle sedi dei comuni della provincia territorialmente interessati.

2. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civica chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni e proposte volte al miglioramento del piano di settore ai comuni o alla Giunta provinciale.»

2. Il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

«4. Scaduto il termine perentorio di 60 giorni, il sindaco trasmette immediatamente alla Ripartizione provinciale Natura, paesaggio e sviluppo del territorio le osservazioni e le proposte pervenute, compreso l'eventuale parere del Consiglio comunale.»

3. Il comma 6 dell'art. 12 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è così sostituito:

«6. Il piano di settore è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.»

4. Il comma 1 dell'art. 34 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. La proposta di piano di attuazione adottata dalla Giunta provinciale per le zone di competenza della Provincia, previa informazione del comune territorialmente interessato, è pubblicata per un periodo di 30 giorni consecutivi nella rete civica della Provincia ed esposta al pubblico, per lo stesso periodo, presso il comune interessato e presso l'amministrazione provinciale. Durante il periodo di pubblicazione nella rete civica chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni e proposte volte al miglioramento del piano al comune o alla Giunta provinciale.»

5. Il comma 3 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. Le zone per insediamenti produttivi si distinguono in zone di interesse comunale, di competenza dei rispettivi comuni, singoli o associati, ed in zone di interesse provinciale, per le quali è competente la Provincia. Esse sono previste nei piani urbanistici comunali. Per il commercio al dettaglio devono essere individuate apposite zone. Per le nuove zone per insediamenti produttivi deve essere predisposto un piano di attuazione, la cui disciplina è demandata ad apposito regolamento di esecuzione da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di piccoli ampliamenti, oppure se una zona è destinata all'insediamento di un'unica impresa. Nel caso di attività di commercio al dettaglio o di prestazione di servizi o di commercio al dettaglio e di prestazione di servizi deve essere sempre predisposto un piano di attuazione. In assenza di piano di attuazione possono essere rilasciate concessioni edilizie per la ristrutturazione, per la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, nonché in zone produttive in cui siano state edificate più del 75 per cento delle aree, per nuove costruzioni. Nel caso di nuove attività di commercio al dettaglio che si insediano in zone per insediamenti produttivi che non dispongono già di un piano di attuazione approvato, devono essere riservati spazi in sedime di zona per attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.»

6. Il comma 5 dell'art. 44 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Le attività di commercio al dettaglio per le merci che, per volume ed ingombro, per difficoltà connesse alla loro movimentazione, nonché a causa di eventuali limitazioni al traffico, non possono essere offerte nelle zone residenziali in misura sufficiente a soddisfare la richiesta ed il fabbisogno, sono ammissibili nelle zone per insediamenti produttivi anche in zone non appositamente individuate, senza dover predisporre un piano di attuazione, senza dover riservare spazi in sedime di zona per attrez-



zature collettive, verde pubblico e parcheggi nella misura stabilita dall'art. 5, comma 1, numero 2), del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, e senza vincoli di cubatura. Tali merci sono: auto e motoveicoli a due o più ruote a propulsione autonoma, inclusi macchine edili, macchinari e prodotti per l'agricoltura, materiali edili, macchine utensili e combustibili, mobili e bevande in confezioni formate all'ingrosso. Gli accessori alle medesime merci, come sono stati definiti dalla Giunta provinciale, possono essere venduti in forma non prevalente in termini di superficie di vendita, rispetto alle suddette merci.».

7. Dopo il comma 3 dell'art. 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 3-*bis* e 3-*ter*:

«3-*bis*. In tutti i casi di cui al comma 2, in applicazione del principio della perequazione urbanistica, che persegue l'equa distribuzione, tra i proprietari degli immobili interessati dagli interventi, dei diritti edificatori riconosciuti dalla pianificazione e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione, salvi i casi di cui al comma 5, l'indennità di espropriazione è determinata con il criterio del valore venale del bene, tenuto conto, oltre che delle possibilità effettive, delle possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale, ai sensi dell'art. 15, con la previsione delle aree come zona produttiva; resta irrilevante, al momento della determinazione dell'indennità di espropriazione, l'eventuale pianificazione attuativa successivamente intervenuta.

3-*ter*. La disposizione di cui al comma 3-*bis* si applica anche ai procedimenti espropriativi riferiti a zone produttive esistenti, qualora l'intera zona non sia stata ancora espropriata. Per queste zone vengono confermate tutte le indennità di espropriazione già determinate in applicazione del criterio di cui al comma 3-*bis*, salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato sulle rispettive determinazioni.».

8. Dopo il comma 4 dell'art. 46 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«5. Le indennità di espropriazione e gli eventuali importi compensativi a credito oppure a debito, connessi ai procedimenti di insediamento riferiti alle comunioni o divisioni materiali di cui al comma 4, sono determinati ai sensi del comma 3-*bis*; sono fatti salvi i casi in cui, al momento dell'adozione del decreto di stima o dell'insediamento nelle forme previste dalla legge, il valore delle aree originariamente conferite nella comunione o materialmente divise non risulti diminuito in modo apprezzabile, per vizi anteriori al conferimento, in applicazione degli articoli 1490 e 1491 del codice civile, o per vizi sopravvenuti dipendenti dall'entrata in vigore di vincoli limitanti le possibilità legali di edificazione consentite dal piano urbanistico comunale ai sensi dell'art. 15. In questi casi l'ente procedente opera le necessarie compensazioni a credito o a debito tra i partecipanti alla comunione. Questa disposizione si applica anche ai procedimenti espropriativi o di insediamento riferiti a zone produttive esistenti, qualora l'intera zona non sia stata ancora espropriata o insediata, salvi gli effetti di sentenze passate in giudicato sulle rispettive determinazioni.».

9. Dopo il comma 2 dell'art. 133 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«3. L'amministrazione provinciale cura l'armonizzazione grafica tra il piano paesaggistico, il piano del parco e il piano urbanistico comunale. La cartografia relativa ai vincoli esistenti di cui al piano paesaggistico o piano del parco e quella relativa alla zonizzazione e alle infrastrutture di cui al piano urbanistico comunale, armonizzata d'ufficio in sede di digitalizzazione ed adeguamento tra i piani a cura della Provincia, è pubblicata nella rete civica della Provincia e all'albo del comune per un periodo di 60 giorni consecutivi. Durante il periodo di pubblicazione chiunque può prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni al comune. Entro i successivi 60 giorni il consiglio comunale esprime sui piani il suo parere, tenendo presenti le osservazioni presentate. Decorso tale termine, si prescinde dal parere del comune. La Giunta provinciale delibera sulle osservazioni ed approva i piani. La delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.».

Art. 5.

Modifiche della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, «Norme in materia di bonifica»

1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«3. La presenza delle opere di bonifica incluse nell'elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario. Nel testo dell'annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L'elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall'elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.».

2. Il comma 2 dell'art. 24 della legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, e successive modifiche, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per le spese di gestione nonché ai consorzi di bonifica di secondo grado per l'attività di assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.».

3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 570.000,00 euro per il 2016, 570.000,00 euro per il 2017 e 570.000,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.



Art. 6.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 12, commi 1, 2, 4 e 6, all'art. 34, comma 1, e all'art. 133, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, come sostituite dai commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art. 4 della presente legge, trovano applicazione nei procedimenti di approvazione ovvero modifica dei piani avviati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Modifica della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, «Disciplina delle piccole e medie derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica»

1. Il comma 5 dell'art. 34 della legge provinciale 26 gennaio 2015, n. 2, e successive modifiche, è così sostituito:

«5. Le disposizioni della presente legge concernenti la disponibilità dei fondi si applicano anche alle concessioni per medie derivazioni già rilasciate, ferma restando l'accertata ammissibilità delle relative domande di concessione all'atto della loro presentazione.».

TITOLO III

Art. 8.

Modifica della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, «Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2016»

1. Dopo l'art. 38 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, è inserito il seguente articolo:

«Art. 38-bis (Norma transitoria). — 1. L'art. 25 della presente legge si applica a decorrere dal 1° maggio 2014.».

Art. 9.

Abrogazione

1. L'art. 25 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 18, è abrogato.

TITOLO IV

Art. 10.

Modifiche della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Provincia Autonoma di Bolzano»

1. Dopo l'art. 21-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:

«Art. 21-ter (Misure di contenimento della spesa negli acquisti pubblici). — 1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono solo alle convenzioni-quadro stipulate dal soggetto aggregatore provinciale

Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ACP). La Giunta provinciale approva il piano degli acquisti centralizzati.

2. Per gli affidamenti di forniture, servizi e manutenzioni di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1, fatta salva la disciplina di cui all'art. 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, in alternativa all'adesione alle convenzioni-quadro stipulate dall'ACP e sempre nel rispetto dei relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi, ricorrono in via esclusiva al mercato elettronico provinciale ovvero, nel caso di assenza di bandi di abilitazione, al sistema telematico provinciale.

3. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, la violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la nullità dei contratti stipulati, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa; inoltre, ai fini del danno erariale, si tiene conto della differenza tra il prezzo di aggiudicazione indicato nelle convenzioni-quadro e quello indicato nel contratto.

4. Il piano degli acquisti centralizzati di cui al comma 1 definisce, altresì, le categorie di beni, servizi e manutenzioni nonché le relative soglie, al superamento delle quali le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, ricorrono al soggetto aggregatore ACP per lo svolgimento delle relative procedure di affidamento.

5. L'ACP procede all'elaborazione e pubblicazione sul proprio sito web dei prezzi di riferimento di diversi beni e servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16. Per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione si utilizzano unicamente i prezzi di riferimento pubblicati dall'ACP e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno; essi costituiscono il prezzo massimo di aggiudicazione in tutti i casi in cui non è presente una convenzione-quadro stipulata dall'ACP in qualità di soggetto aggregatore provinciale. Ai sensi della specifica normativa statale in materia, i contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli.».


2. Dopo il comma 2 dell'art. 28-bis della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«3. Devono essere rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, in materia di prestazioni di garanzia.».

3. Nel testo tedesco del comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, la parola: «Geschäftshandlungen» è sostituita dalla parola: «Geschäftsakte».

4. Nel testo italiano del comma 2 dell'art. 47 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, le parole: «fatti gestionali» sono sostituite dalle parole: «atti gestionali».

5. Dopo il capo VI della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, è inserito il seguente capo: «Capo VI-bis - Collegio dei revisori dei conti».



6. Dopo l'art. 65-*bis* della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, nel capo VI-*bis* sono inseriti i seguenti articoli 65-*ter*, 65-*quater*, 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*:

«Art. 65-*ter* (*Istituzione del Collegio dei revisori dei conti*). — 1. È istituito il Collegio dei revisori dei conti, di seguito denominato «Collegio», quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Provincia. Il Collegio opera in raccordo con la competente Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano.

2. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, nominati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 2016, a seguito di sorteggio, con le modalità previste dall'art. 65-*septies*, da un elenco istituito presso la Segreteria generale della Provincia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di incarichi, ha rilevanza la maggior dimensione demografica degli enti presso i quali si è già svolto l'incarico. I membri supplenti subentrano ai membri effettivi solo in caso di cessazione anticipata dall'incarico secondo le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 65-*septies* e rimangono in carica per il periodo restante per il quale il Collegio è nominato.

3. La composizione del Collegio si adegua alle norme provinciali vigenti in materia di rispetto della consistenza dei tre gruppi linguistici e di rispetto dell'equilibrio fra i generi. I membri del Collegio possiedono un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca.

4. Nell'elenco di cui al comma 2 sono iscritti, a domanda, coloro i quali risultano essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e successive modifiche, da almeno dieci anni;

b) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti o di responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti territoriali o loro associazioni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, nonché presso gli enti previsti dall'art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;

c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi in materia di contabilità pubblica;

d) onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo quanto previsto all'art. 2387 del codice civile, e successive modifiche.

Art. 65-*quater* (*Cause di esclusione e incompatibilità*). — 1. Non possono essere nominati componenti del Collegio:

a) i consiglieri provinciali, i membri della Giunta provinciale, gli amministratori e i dirigenti degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, coloro che hanno ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado degli stessi;

b) i membri della Sezione di controllo della Corte dei conti avente sede a Bolzano;

c) i dipendenti della Provincia, della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e degli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche;

d) i parlamentari, i ministri e sottosegretari del Governo, i rappresentanti delle istituzioni europee;

e) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile, e successive modifiche;

f) i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera i), della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.

2. Sono incompatibili con l'incarico di componente del Collegio coloro che sono legati alla Provincia, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o agli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, da un rapporto di lavoro, di consulenza, di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale. I componenti del Collegio non possono altresì instaurare i rapporti predetti durante l'esercizio del proprio mandato.

3. L'incarico di revisore non è compatibile con altri incarichi di revisore presso la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol o gli enti di cui all'art. 79, comma 3, dello Statuto di autonomia, e successive modifiche, nonché presso enti sottoposti comunque al controllo o alla vigilanza della Provincia.

Art. 65-*quinquies* (*Durata dell'incarico*). — 1. Il Collegio dura in carica tre anni a decorrere dalla data di nomina e comunque fino all'approvazione del rendiconto generale del terzo esercizio finanziario; i suoi componenti possono essere riconfermati per un solo mandato consecutivo. Al rinnovo del Collegio provvede la Giunta provinciale entro il termine di scadenza.

2. I componenti del Collegio cessano anticipatamente dall'incarico in caso di:

a) dimissioni;

b) decadenza a seguito della perdita dei requisiti o di incompatibilità sopravvenuta;

c) revoca per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio.


Art. 65-*sexies* (*Funzioni*). — 1. Il Collegio svolge funzioni di revisione economico-finanziaria e in particolare:

a) esprime parere obbligatorio, consistente in un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni, in ordine alle proposte di legge di stabilità, di approvazione del bilancio di previsione, di assestamento del bilancio e di variazione del bilancio;

b) esprime parere obbligatorio sulla proposta di legge di approvazione del rendiconto generale, attesta la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze della gestione, verifica l'esistenza delle attività e delle passività, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, formula rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza ed economicità della gestione;

c) effettua verifiche periodiche di cassa;

d) vigila, mediante rilevazioni a campione, sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione e agli adempimenti fiscali;



e) presenta annualmente una relazione sull'attività svolta al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei conti di Bolzano;

f) svolge ulteriori funzioni attribuite dalla Giunta provinciale.

2. Il Collegio dei revisori ha diritto di accesso agli atti e ai documenti della Provincia, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni ad esso attribuite.

Art. 65-septies (*Disposizioni attuative*). — 1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti:

a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco di cui all'art. 65-ter;

b) le modalità e i termini entro i quali esaminare tali domande;

c) le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;

d) i criteri di estrazione dall'elenco, in modo tale da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;

e) le modalità di subentro dei membri supplenti;

f) le tipologie di atti da comunicare al Collegio;

g) le modalità di svolgimento dei lavori del Collegio, in particolare le modalità e i termini di trasmissione degli atti sui quali acquisire pareri e i termini entro i quali i pareri devono essere resi.

2. Ai componenti del Collegio spetta un compenso, stabilito con la deliberazione di nomina, determinato in misura non superiore al 20 per cento dell'indennità di carica dei consiglieri provinciali, maggiorata del 20 per cento per il presidente, al netto di IVA ed oneri. In ragione dell'attribuzione di funzioni ulteriori ai sensi dell'art. 65-sexies, comma 1, lettera f), può essere attribuito un compenso aggiuntivo fino ad un massimo del 20 per cento della predetta indennità; nel caso di subentro di membri supplenti l'indennità è proporzionalmente ridotta.»

7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo, quantificati in 0,00 euro per il 2016, 102.500,00 euro per il 2017 e 102.500,00 euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul fondo globale per provvedimenti legislativi di parte corrente (Missione 20, Programma 03, Titolo 1) dello stato di previsione per gli anni finanziari 2016-2018. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge di stabilità annuale.

Art. 11.

Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, «Disposizioni sugli appalti pubblici»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«3. Gli importi delle soglie degli appalti pubblici di rilevanza comunitaria previsti dalla presente legge sono da intendersi automaticamente adeguati alle revisioni effettuate dalla Commissione europea, con effetto dalla data di entrata in vigore dei relativi provvedimenti.»

2. Nel testo italiano del comma 1 dell'art. 7 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: «strade» è sostituita dalla parola: «infrastrutture».

3. Nel comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «fino a 207.000 euro» sono sostituite dalle parole: «fino alla soglia UE».

4. La rubrica dell'art. 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita: «Indagini geologiche».

5. Nel comma 1 dell'art. 14 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «e geognostiche» sono soppresse.

6. Nel comma 1 dell'art. 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «dall'amministrazione aggiudicatrice» sono sostituite dalle parole: «dalla Giunta provinciale o dall'amministrazione aggiudicatrice».

7. Il comma 10 dell'art. 16 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«10. In deroga ai commi 8 e 9, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti per singoli lotti senza applicare le procedure previste dalla direttiva, a condizione che il valore stimato, al netto dell'IVA, del lotto in questione sia inferiore a 80.000 euro per le forniture o i servizi oppure a 1.000.000 di euro per i lavori, purché il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi. Nelle procedure di valore inferiore alla soglia UE il valore cumulato dei lotti aggiudicati senza applicare la procedura prevista per l'intero importo dell'opera non può superare il 30 per cento del valore cumulato di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione di forniture omogenee o il progetto di prestazione di servizi.»

8. L'ultimo periodo della lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è soppresso.

9. Dopo il comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è aggiunto il seguente comma:

«2. La Giunta provinciale definisce i criteri per garantire la possibilità di partecipazione di professionisti che sono abilitati da meno di cinque anni all'esercizio della professione.»

10. Il comma 3 dell'art. 18 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«3. Al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza, nella determinazione dei requisiti tecnico-organizzativi si possono considerare anche i servizi espletati più di tre anni prima.»

11. Il comma 1 dell'art. 24 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di esaminare le offerte prima di verificare l'assenza di motivi di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione. Se si avvalgono di tale possibilità, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente,



in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice.»

12. La rubrica dell'art. 26 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituita:

«Procedura negoziata senza previa pubblicazione sotto soglia UE».

13. Nel comma 10 dell'art. 27 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «a 207.000 euro» vengono sostituite dalle parole: «non superiore alla soglia UE».

14. L'art. 29 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«Art. 29 (*Mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni*). — 1. Nei casi di mancanza, di incompletezza e di irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti dai concorrenti ai sensi della presente legge o di altre disposizioni normative, si applica la normativa statale. La regolarizzazione di detti elementi e dichiarazioni entro dieci giorni naturali e consecutivi non comporta l'applicazione di sanzioni.»

15. I commi 2 e 3 dell'art. 30 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, sono così sostituiti:

«2. Il responsabile unico/La responsabile unica del procedimento impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono anormalmente basse, e valuta le informazioni fornite consultando l'offerente. Egli/Essa può respingere l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello del prezzo o dei costi proposti.

3. Se viene presentata un'unica offerta, la richiesta di giustificazioni non è obbligatoria.»

16. Il comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.»

17. Nel comma 1 dell'art. 38 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «inferiore a 207.000 euro» sono sostituite dalle parole: «inferiore alla soglia UE».

18. Nel comma 1 dell'art. 39 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la cifra: «30» è sostituita dalla cifra: «35».

19. Nel comma 4 dell'art. 42 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «i servizi e le forniture» sono soppresse.

20. Il comma 1 dell'art. 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è così sostituito:

«1. Allo scopo di contenere il ricorso a variazioni progettuali, ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata dal responsabile unico/dalla responsabile unica del procedimento.»

21. Nel testo italiano del comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, la parola: «bimensile» è sostituita dalla parola: «bimestrale».

22. Nel comma 3 dell'art. 49 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «o subaffidatari» sono soppresse.

23. Nel comma 1 dell'art. 51 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, dopo le parole: «importo totale» sono inserite le parole: «del contratto».

24. Dopo l'art. 53 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, è inserito il seguente articolo:

«Art. 53-bis (*Rilascio della licenza d'uso per opere pubbliche*). — 1. Per le opere pubbliche la licenza d'uso è rilasciata previa dichiarazione del direttore/della direttrice dei lavori attestante la rispondenza dell'opera al progetto approvato e previo collaudo statico.

2. La licenza d'uso per le opere per le quali in sostituzione della concessione edilizia è stata rilasciata la dichiarazione di conformità è rilasciata con le modalità di cui al comma 1 dall'assessore/assessora competente in materia di urbanistica.»

25. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 58 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, le parole: «inferiore a 207.000 euro» sono sostituite dalle parole: «inferiore alla soglia UE».

Art. 12.

Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali

1. Fermo restando il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno, agli enti locali della provincia di Bolzano, quali enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si applicano le disposizioni di cui al comma 734 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 8 e 66-ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche;


b) l'art. 19, il comma 2 dell'art. 39, il comma 7 dell'art. 44 e il comma 3 dell'art. 48 della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16.

TITOLO V

Art. 14.

Disposizione finanziaria

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1, 5 e 10, la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.



Art. 15.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
14 luglio 2016, n. 18.

Modifica della disciplina sull'orario di chiusura degli esercizi pubblici.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/I-II del 19 luglio 2016)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 763 del 5 luglio 2016;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è così sostituito:

«2. I locali da ballo aprono alle ore 20,00 e chiudono alle ore 3,30.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è aggiunto il seguente comma 5:

«5. In occasione del passaggio da ora solare a ora legale, tutti gli esercizi pubblici che hanno un orario di chiusura dopo le ore 2,00 possono chiudere un'ora dopo l'orario indicato nella licenza.»

Art. 2.

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 14 settembre 2006, n. 213/1.4, è aggiunto il seguente periodo: «In questi ultimi casi il sindaco può autorizzare il prolungamento dell'orario fino alle ore 5,00 anche ai locali da ballo.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 14 luglio 2016

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

16R00374

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 luglio 2016, n. 0147/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'articolo 7, commi 8 e 8 bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 3 agosto 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), ed in particolare l'art. 7, comma 8, secondo cui l'Amministrazione regionale, al fine di attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, realizza, anche attraverso l'utilizzo di fondi nazionali o comunitari e anche in convenzione con altri soggetti portatori di interesse, proprie iniziative e sostiene, con contributi economici, progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 8-bis, della sopra citata legge regionale n. 12/2006, secondo cui con regolamento regionale sono determinati criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 8, nonché contenuti e modalità di emanazione degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari;

Ritenuto di definire, ai sensi dell'art. 7, comma 8-bis, con regolamento i criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per i progetti di cui al comma 8 del medesimo articolo della legge regionale n. 12/2006, nonché i contenuti e modalità di emanazione degli avvisi pubblici con i quali sono individuati, in particolare, in base a indirizzi della Giunta regionale, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);



Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 luglio 2016, n. 1324, con la quale è stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 8-bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 8-bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 8-bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7).

(Omissis);

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 7, commi 8 e 8-bis, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), criteri e modalità generali riguardanti la concessione di contributi per progetti diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a promuovere la partecipazione paritaria di donne e uomini in tutti gli ambiti della vita economica e sociale.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, ai sensi del citato art. 7, comma 8-bis, della legge regionale 12/2006, contenuti e modalità di emanazione degli avvisi pubblici con i quali sono regolati nel dettaglio i procedimenti di concessione dei contributi di cui al comma 1 e con i quali sono individuati, in base ad indirizzi della Giunta regionale e secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari.

Art. 2.

Tipologie progettuali e ambiti tematici

1. I progetti che l'Amministrazione regionale sostiene con contributi economici afferiscono, in base a quanto indicato specificamente dagli avvisi pubblici di cui all'art. 10, di seguito avvisi, ad una o entrambe delle seguenti tipologie:

a) iniziative speciali volte a promuovere la cultura del rispetto tra i sessi, attraverso la valorizzazione delle differenze ed il contrasto a stereotipi di genere che sviliscono i principi dell'universalità dell'esercizio dei diritti, del rispetto dell'identità, dell'equità nella distribuzione di risorse, poteri e responsabilità;

b) azioni positive volte a ridurre situazioni di svantaggio e rimuovere ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto impediscono la partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile del territorio regionale.

2. La misura del contributo per ciascuna tipologia progettuale è indicata negli avvisi, nel rispetto delle seguenti soglie:

a) per le iniziative speciali: il contributo è pari ad almeno il 40% del totale delle spese ammissibili e comunque non superiore, nel massimo, ad euro 15.000;

b) per le azioni positive: il contributo è pari ad almeno il 70% del totale delle spese ammissibili e comunque non superiore, nel massimo, ad euro 30.000.

3. Gli ambiti tematici specifici delle iniziative speciali di valorizzazione delle differenze e contrasto agli stereotipi di genere, di cui al comma 1, lettera a), e delle azioni positive per la rimozione di svantaggi e ostacoli di ordine economico e sociale, di cui al comma 1, lettera b), sono individuati dagli avvisi in relazione ad uno o più dei seguenti ambiti tematici generali:

a) produzione culturale, artistica, scientifica e partecipazione ad attività sportive non professionistiche, con particolare riguardo alla valorizzazione di percorsi relativi al genere sottorappresentato;

b) educazione, istruzione, formazione ed alta specializzazione, con specifica attenzione a favorire l'introduzione del tema della parità di genere nella programmazione dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado e a promuovere il superamento degli stereotipi nelle scelte formative e nella ricerca scientifica;

c) accesso al lavoro e percorsi di carriera, anche attraverso il contrasto alla segregazione orizzontale e verticale in ambito lavorativo e professionale e la riduzione del differenziale salariale di genere;

d) sostegno all'imprenditoria femminile, alle professioni ed al lavoro autonomo delle donne, anche attraverso la diffusione della cultura di impresa tra le donne, lo sviluppo di servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale, la promozione e sostegno alla preparazione professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici autonome per favorire l'avvio e la migliore conduzione della propria attività e sostenere, in particolare, i settori più innovativi dell'imprenditoria e del lavoro autonomo e professionale delle donne;

e) supporto alla genitorialità e alla conciliazione tra i tempi di vita e i tempi di lavoro, anche al fine di promuovere la sperimentazione di interventi e di formule di organizzazione che favoriscano l'equa condivisione dei tempi di cura;

f) partecipazione alla politica, alla cittadinanza attiva e alla vita della democrazia, anche mediante il rafforzamento della conoscenza ed utilizzo degli strumenti per l'esercizio di poteri e l'assunzione di responsabilità;

g) linguaggio e comunicazione, anche mediatica, con particolare riguardo al coinvolgimento degli operatori del settore;

h) benessere psicofisico, salute del corpo e salute riproduttiva, rispetto dell'identità e contrasto all'omofobia;

i) contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne, anche al fine di rendere effettivo il sostegno ai percorsi di autonomia socio lavorativa delle donne in uscita da situazioni di violenza, tratta e sfruttamento sessuale.



Art. 3.

Beneficiari del contributo

1. Sono beneficiari del contributo i soggetti promotori dei progetti di cui all'art. 2, individuati dagli avvisi tra uno o più dei seguenti soggetti:

a) gli enti locali della regione, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), in forma singola o nelle forme associative previste dalla normativa vigente;

b) associazioni di volontariato e promozione sociale, soggetti privati del terzo settore o altri soggetti pubblici e privati dotati di personalità giuridica le cui finalità rientrino fra quelle previste dal presente regolamento e siano corrispondenti agli ambiti tematici specifici indicati dagli avvisi.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera b) devono:

a) avere sede legale o sede operativa nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

b) svolgere la propria attività nel territorio del Friuli Venezia Giulia;

c) se non dotati di personalità giuridica, essere costituiti almeno con scrittura privata registrata, essere regolati da un atto costitutivo o da uno statuto che espliciti le finalità per le quali sono costituiti e contare, tra i propri soci, iscritti o aderenti, almeno dieci persone;

d) essere iscritti ad albi o registri, se previsto dalla legge quale condizione necessaria per accedere contributi pubblici;

e) soddisfare eventuali ulteriori requisiti specifici indicati dagli avvisi.

Art. 4.

Criteri e modalità generali per la presentazione delle domande e procedure di valutazione

1. Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo, da far prevenire alla struttura dell'Amministrazione regionale competente in materia di pari opportunità, sono stabiliti dagli avvisi, corredati da fac-simile della modulistica da utilizzare.

2. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare dal Titolo II, Capo II, della citata legge, i progetti di cui al presente regolamento sono valutati, secondo quanto indicato negli avvisi:

a) con procedura valutativa a sportello per le iniziative speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e per le azioni positive di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nel caso tali iniziative od azioni consistano nella realizzazione di eventi pubblici di sensibilizzazione territoriale ovvero di interventi semplici e concreti in favore della rimozione di situazioni di svantaggio la cui durata massima non superi le 4 giornate, anche non consecutive, nell'arco temporale massimo di due settimane;

b) con procedura valutativa a bando per le iniziative speciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) e per le azioni positive di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nel caso tali iniziative od azioni corrispondano a progetti complessi i cui tempi di realizzazione siano articolati nel tempo.

3. Per la procedura valutativa a sportello lo svolgimento dell'istruttoria delle domande è posto in capo alla struttura competente in materia di pari opportunità ed è diretta a verificare, in particolare, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del progetto, la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi indicati negli avvisi, l'ammissibilità delle spese.

4. Per la procedura valutativa a bando, esaurita la fase istruttoria delle domande da parte della struttura competente in materia di pari opportunità, la valutazione, comparata, dei progetti è effettuata dalla Commissione di valutazione di cui al comma 5, nell'ambito di specifiche graduatorie, in base ai seguenti criteri generali:

a) complessità e completezza:

1) per le iniziative speciali, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), in relazione all'organicità delle azioni che si intendono realizzare nonché alla coerenza tra l'ambito su cui l'iniziativa si propone di agire e le azioni proposte;

2) per le azioni positive, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b): in relazione all'eshaustività dell'analisi di contesto e alla coerenza tra le azioni positive proposte ed il superamento della situazione di svantaggio e degli ostacoli individuati;

b) fattibilità e immediata cantierabilità dell'iniziativa: in relazione alla valutazione ex ante proposta, all'evidenza di elementi e strumenti che le garantiscono e al cronoprogramma previsto;

c) efficacia nella capacità di incidere ed indurre modificazioni rilevanti nell'ambito di riferimento e a vantaggio dei destinatari individuati, nonché di produrre effetti trasferibili in ambiti diversi da quello individuato prioritariamente:

1) efficacia individuata ex ante per progetti che vengono presentati per la prima volta nell'ambito del territorio regionale e non hanno mai goduto di contributi pubblici;

2) efficacia individuata ex post in base alle evidenze dei risultati già raggiunti per progetti già realizzati nell'ambito del territorio regionale, che hanno beneficiato in passato di contributi pubblici e nei quali siano rilevati punti di forza e vantaggi ottenibili nel replicare o circuire il progetto nel territorio;

d) originalità e carattere innovativo: sulla base dei caratteri di originalità e innovatività dell'iniziativa presentata in relazione all'ambito di riferimento;

e) economicità: in relazione al piano finanziario e alla congruità delle spese preventivate.

5. In ordine alla valutazione di cui al comma 4, con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità, è costituita una commissione di valutazione, di seguito Commissione, presieduta dal direttore stesso e composta da almeno un funzionario della medesima struttura, dalla Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo di cui alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna) o sua delegata, dalla Consigliera regionale di parità ed eventualmente integrata, in relazione alle caratteristiche tipologiche delle iniziative previste dai corrispondenti avvisi, con altri componenti individuati tra i dipendenti degli uffici regionali competenti per materia.

Art. 5.

Procedimenti di concessione e modalità di comunicazione degli atti procedurali

1. Per la procedura valutativa a sportello, esaurita la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l.r. 7/2000, il contributo è concesso con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle disponibilità finanziarie, entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.

2. Per la procedura valutativa a bando, acquisiti gli esiti della valutazione della Commissione, le graduatorie sono emanate con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità nel quale sono evidenziati:

a) l'ordine decrescente di punteggio dei progetti ammessi a contributo, con indicazione dell'importo assegnato a ciascun progetto, nonché dei progetti ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco dei progetti che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio stabilita dagli avvisi;

c) l'elenco dei progetti non ammissibili con indicazione sintetica dei motivi di inammissibilità.

3. Le graduatorie e gli elenchi di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito web istituzionale della regione e tale pubblicazione assolve gli obblighi di comunicazione individuale dell'esito del procedimento.

4. I contributi assegnati in base agli esiti delle graduatorie di cui al comma 2 sono concessi, nei limiti delle risorse disponibili, con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità entro novanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande prevista dai rispettivi avvisi.

5. Nel caso di rinuncia o di esclusione dal contributo, si procede allo scorrimento della graduatoria.

6. La comunicazione di concessione del contributo e, salvo quanto previsto al comma 3, tutte le altre comunicazioni relative al procedimento amministrativo contributivo fra la struttura competente in materia di pari opportunità e il beneficiario avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).



Art. 6.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al progetto finanziato;
- b) è generata esclusivamente durante il periodo di durata del progetto finanziato, chiaramente riferibile al periodo di durata del progetto e totalmente pagata entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) è sostenuta dal soggetto beneficiario del contributo.

Art. 7.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese direttamente collegabili al progetto oggetto di contributo, relative a spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori;
- b) spese per compensi a personale contrattualizzato dal beneficiario in via temporanea ed esclusivamente per attività riferite all'iniziativa proposta, quale, a titolo esemplificativo, ad esperti, tecnici, consulenti, relatori, collaboratori, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;
- c) spese per la fornitura di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlati al programma proposto e realizzato resi, a titolo esemplificativo, da ditte, cooperative, associazioni;
- d) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 5% delle spese ammissibili;
- e) spese per l'acquisto di materiale di consumo e per leasing o noleggio di materiali e beni strumentali, riferibili direttamente ed esclusivamente all'iniziativa proposta; questa tipologia di spese non può superare la misura massima del 30% delle spese ammissibili;
- f) canoni di noleggio o locazione e spese di assicurazione per sale o altri spazi utilizzati temporaneamente ed esclusivamente per il progetto;
- g) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
- h) spese promozionali, pubblicitarie e di affissione, compresa la stampa dei materiali prodotti.

Art. 8.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali, spese di assicurazione, spese di pulizia e di manutenzione degli immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
- b) spese telefoniche;
- c) spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
- d) spese postali e bancarie;
- e) retribuzione del personale impiegato nell'amministrazione o nella segreteria del soggetto beneficiario;
- f) spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario;
- g) spese per l'acquisto di beni mobili, immobili o strumentali;
- h) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- i) tasse ed imposte, al cui versamento è tenuto il soggetto beneficiario;
- j) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- k) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione ad associazioni, cooperative.

Art. 9.

Regime di aiuto

1. Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), i contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 352/1 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo, i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), attestano il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis con una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive.

3. Il superamento del massimale di aiuto previsto dal regolamento europeo impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 10.


Contenuti e modalità di emanazione degli avvisi pubblici

1. Gli avvisi pubblici che regolano nel dettaglio i procedimenti di concessione dei contributi di cui al presente regolamento e individuano, in base ad indirizzi della Giunta regionale e secondo quanto disposto agli articoli 2 e 3, gli ambiti tematici specifici dei progetti e le corrispondenti natura e caratteristiche dei beneficiari, sono emanati con decreto del direttore della struttura competente in materia di pari opportunità.

2. I contenuti degli avvisi di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

- a) ambiti tematici specifici delle tipologie progettuali iniziative speciali e azioni positive;
- b) natura e caratteristiche dei soggetti promotori dei progetti e beneficiari dei contributi;
- c) ammontare delle risorse da destinare a ciascuna tipologia e a ciascun ambito o ambiti specifici individuati, nel rispetto dei limiti della disponibilità finanziaria;
- d) durata dei progetti, tenuto conto di quanto indicato all'art. 4, comma 2, e per un periodo non superiore ai 18 mesi, eventualmente prorogato di un ulteriore periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta motivata;
- e) termini di presentazione delle domande e modalità di selezione dei progetti secondo le procedure valutative a sportello o a bando richiamate all'art. 4 comma 2;
- f) priorità di selezione, eventuale soglia minima di punteggio da raggiungere e punteggi dettagliati di valutazione per ognuno dei criteri generali indicati all'art. 4, comma 4, specificamente individuati in relazione agli ambiti tematici indicati dall'Avviso e funzionali all'elaborazione della graduatoria;
- g) indicazione dettagliata delle spese ammissibili, in base ai principi generali di cui all'art. 6 ed a quanto disposto agli articoli 7 e 8;
- h) misura massima del contributo da assegnare a ciascun progetto e valore percentuale dello stesso, sul totale delle spese ammissibili, tenuto conto di quanto disposto all'art. 2, comma 2;
- i) ipotesi di cumulo dei contributi disciplinati dal presente regolamento con altri contributi o incentivi pubblici;
- j) modalità e termini di accettazione del contributo;
- k) obblighi del beneficiario in relazione al monitoraggio e alla conforme attuazione del progetto;
- l) ipotesi di rideterminazione e revoca dei contributi;
- m) modalità di rendicontazione, nel rispetto della legge regionale 7/2000, in particolare di quanto disposto agli articoli da 41 a 43 della medesima legge.

3. Gli avvisi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale.



Art. 11.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogato il Regolamento per l'erogazione di contributi a sostegno di iniziative dirette a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), emanato con decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2013, n. 65.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

16R00435

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 1° agosto 2016, n. 48.

Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 32 della Regione Toscana del 3 agosto 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), v) e z), dello Statuto;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010);

Visto il parere istituzionale favorevole con osservazioni della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 14 dicembre 2015;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 4 dicembre 2015;

Considerato quanto segue:


1. La Regione, in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ha provveduto al riordino delle funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze e ha disposto, in materia, con la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014);

2. In attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 70 (Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2001), la Regione ha inoltre previsto di riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi;

3. La legge regionale 22/2015, come modificata dalla legge regionale 5 febbraio 2016, n. 9 (Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011) ha stabilito deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale 9/2016 prevedendo che, per quanto attiene alle funzioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22/2015, la Regione subentri nei procedimenti in corso di rilascio di pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati;

4. Si rende pertanto necessario procedere all'adeguamento della legge regionale di settore, prevedendo il nuovo riparto di competenze tra la Regione e il Comune;

5. L'esigenza di razionalizzare l'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale, assicurando l'omogeneità del servizio a livello regionale e confermando l'importanza di tale attività;



6. È opportuno modificare le previsioni di cui all'art. 11-*bis*, comma 1, lettera *d*) della legge regionale 22/2015, aggiungendo all'elencazione ivi prevista anche il caso della approvazione del piano di gestione di cui all'art. 77 della legge regionale 30/2015 e quindi estendendo le deroghe al subentro anche a tale fattispecie;

7. È necessario procedere all'adeguamento della legge regionale 30/2015 alle modifiche normative sopravvenute nella legislazione nazionale e regionale di riferimento, con specifico riguardo alle competenze in materia di valutazione di incidenza;

8. È necessario garantire l'immediata entrata in vigore della legge, in considerazione della riacquisizione da parte della Regione delle funzioni provinciali, specialmente quelle in materia di aree protette e biodiversità, a partire dal 1° gennaio 2016;

Approva
la presente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2015, N. 22 (RIORDINO DELLE FUNZIONI PROVINCIALI E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 7 APRILE 2014, N. 56 «DISPOSIZIONI SULLE CITTÀ METROPOLITANE, SULLE PROVINCE, SULLE UNIONI E FUNZIONI DI COMUNI»). MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

Art. 1.

Deroghe al subentro in procedimenti, interventi, attività e rapporti. Modifiche all'art. 11-bis della legge regionale 22/2015.

1. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 11-*bis* della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e funzioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) dopo le parole: «e atti di assenso comunque denominati» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei procedimenti di approvazione del piano di gestione di cui all'art. 77 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010)».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 MARZO 2015, N. 30 (NORME PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO-AMBIENTALE REGIONALE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24/1994, ALLA LEGGE REGIONALE 65/1997, ALLA LEGGE REGIONALE 24/2000 ED ALLA LEGGE REGIONALE 10/2010).

Art. 2.

Modifiche al preambolo della legge regionale 30/2015

1. Al punto 7 del preambolo della legge regionale 30/2015, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente:

«*d-bis*) riallocare a livello regionale tutte le funzioni di programmazione, pianificazione ed amministrative in materia di aree protette e biodiversità, in attuazione del riassetto delle competenze di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 68/2011, 65/2014), assicurando tuttavia il rispetto dei principi contenuti nella legislazione statale di settore che prevedono un adeguato livello partecipativo degli enti locali interessati ai procedimenti di istituzione delle singole aree protette, dei siti Natura 2000 e alla gestione degli stessi; ».

2. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 30/2015 la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

«*c*) disciplinare forme di indirizzo e coordinamento regionale dell'attività svolta dalle competenti strutture regionali, dagli enti parco e dagli enti coinvolti nella gestione, anche per favorire la conoscenza e la promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità;».

3. La lettera *f*) del punto 11 del preambolo della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*f*) disciplinare il procedimento di approvazione dei regolamenti delle riserve regionali e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, integrando quanto previsto dalla legge regionale 65/2014».

4. Al punto 11 del considerato del preambolo della legge regionale 30/2015, alla lettera *h*) le parole: «fra gli enti gestori delle aree protette» sono sostituite dalle seguenti: «fra la Regione e gli enti locali che partecipano alla gestione».


Art. 3.

Oggetto della legge.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30/2015

1. Dopo il comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 30/2015 è inserito il seguente:

«*4-bis*. La gestione dei territori ricompresi nei sistemi di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità di tutela e conservazione naturalistica, è volta, in particolare, alla promozione delle attività produttive eco compatibili, con specifico riferimento al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, del turismo naturalistico e del tempo libero».



Art. 4.

Consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'art. 9 della legge regionale 30/2015

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*c*) contenuti degli strumenti della programmazione regionale in materia di aree protette e di tutela della biodiversità».

2. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*d*) contenuti del piano unico integrato per il parco regionale e del regolamento del parco di cui rispettivamente agli articoli 27 e 30, del regolamento delle riserve naturali regionali di cui all'art. 49 e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 77;».

3. Alla lettera *l*) del comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 le parole: «di normativa» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa».

4. La lettera *a*) del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*a*) rilascia pareri nelle materie di sua competenza, anche su richiesta delle strutture regionali competenti, degli enti parco regionali, degli enti gestori delle aree protette nazionali, nonché degli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette e nelle componenti del sistema regionale della biodiversità disciplinate dalla presente legge;».

Art. 5.

Costituzione e funzionamento della consulta tecnica per le aree protette e la biodiversità. Modifiche all'art. 10 della legge regionale 30/2015.

1. La lettera *a*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*a*) tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste, individuate per la concertazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale 20/2008), tra quelle riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), operanti nel territorio regionale;».

2. La lettera *l*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*l*) un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche individuate per la concertazione di cui all'art. 3, comma 2, della legge regionale 1/2015 ed operanti nel territorio regionale;».

3. La lettera *m*) del comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*m*) un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie operanti nel territorio regionale, individuato nell'ambito delle discipline di cui alla lettera *b*), numeri 1), 5) e 6), esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica.».

4. Il comma 8 dell'art. 10 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'esercizio delle competenze di cui all'art. 9, comma 2, lettera *i*), la consulta è integrata da due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, designati dal tavolo di coordinamento di cui all'art. 102, comma 3, a tale scopo convocato.».

Art. 6.

Osservatorio toscano per la biodiversità. Modifiche all'art. 11 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 30/2015 le parole: «nel PAER» sono sostituite dalle seguenti: «negli strumenti della programmazione regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, l'osservatorio si avvale delle informazioni e dei dati forniti dagli enti parco, dagli organismi istituiti dalla Giunta regionale o previsti da progetti internazionali, dagli enti locali per quanto di competenza, nonché dei report annuali sul monitoraggio delle specie, degli spiaggiamenti e degli avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine predisposti nell'ambito del Santuario Pelagos di cui all'art. 9, comma 3, lettera *c*), numero 1).».

Art. 7.

Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 30/2015.


1. L'art. 12 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (Programmazione regionale. Documento operativo per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano). — 1. Gli strumenti della programmazione regionale determinano le finalità e gli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo ed, in particolare, definiscono:

a) le strategie e finalità per la gestione del sistema integrato delle aree naturali protette e del sistema regionale della biodiversità, nonché per il riconoscimento e la valorizzazione della geodiversità, garantendone il coordinamento e l'integrazione;

b) la strategia regionale per la biodiversità, individuando le finalità, gli obiettivi generali e le priorità delle politiche regionali in materia di tutela della biodiversità, nonché le tipologie di azioni e di intervento, necessarie per l'attuazione degli stessi;

c) il quadro dei fabbisogni e delle risorse attivabili, con riferimento all'attuazione delle strategie di cui alle lettere *a*) e *b*).



2. Ai fini del comma 1, gli strumenti della programmazione regionale individuano in particolare:

a) i criteri per la verifica della coerenza ambientale delle proposte per l'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, anche con riferimento alle previsioni degli atti di pianificazione regionali, ed i termini entro i quali devono essere istituite le nuove aree protette proposte;

b) le finalità, gli obiettivi, e gli indirizzi generali per la gestione delle aree protette regionali e dei siti che costituiscono la Rete Natura 2000;

c) gli indirizzi per la realizzazione coordinata di iniziative ed attività, compatibili con le finalità istitutive delle aree protette, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel rispetto delle esigenze di conservazione del territorio tutelato;

d) i criteri per l'attribuzione dei contributi ordinari di cui all'art. 34, comma 1, lettera *a)*, assegnati agli enti parco regionali annualmente nell'ambito della legge di bilancio regionale;

e) i criteri e le priorità generali per la spesa finalizzata alle attività di investimento e di manutenzione, e alla prestazione dei servizi offerti nonché, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio regionale, per l'attribuzione di finanziamenti da destinare, per le medesime finalità, agli enti parco regionali, agli enti gestori di aree naturali protette nazionali ricadenti sul territorio nonché agli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree protette regionali;

f) i criteri e le priorità generali per l'individuazione di eventuali forme di agevolazione e di sostegno alle iniziative finalizzate alla gestione ed allo sviluppo socio economico ecosostenibile dei territori del patrimonio naturalistico toscano, da erogare a soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;

g) il quadro delle disponibilità finanziarie derivanti dalle risorse comunitarie, statali e regionali da destinare prioritariamente alla conservazione, gestione, valorizzazione e implementazione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

3. La programmazione regionale di cui al comma 1 definisce e aggiorna lo stato e la consistenza del patrimonio naturalistico ambientale regionale, con particolare riferimento alle componenti essenziali dei valori riconosciuti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.

4. La Giunta regionale approva con deliberazione entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce in particolare:

a) il quadro conoscitivo dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;

b) eventuali direttive per la gestione del sistema delle aree naturali protette regionali e della biodiversità, anche in relazione agli esiti del monitoraggio di cui al comma 5;

c) le priorità e gli eventuali indirizzi per la programmazione annuale e la realizzazione di interventi, misure ed azioni in conformità alle previsioni degli atti della pianificazione e della programmazione di cui agli articoli 27, 30, 49, e 77, individuando in particolare:

1) gli interventi di competenza regionale, ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni dell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sul le procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

2) gli interventi di competenza degli enti parco o da realizzarsi a cura degli enti che svolgono attività gestionali nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000;

3) le iniziative, anche coordinate con quelle dei parchi regionali e degli enti locali interessati, di salvaguardia, e di promozione e di valorizzazione dei territori del patrimonio naturalistico di cui agli articoli 57 e 58;

4) le iniziative e attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;

d) le modalità di assegnazione, nell'ambito delle iniziative di cui alla lettera *c)*, numeri 2), 3) e 4), di eventuali contributi o finanziamenti comunitari, statali o regionali tra i possibili beneficiari, tenuto conto dei criteri e delle priorità di cui al comma 2, lettere *e)* ed *f)*, ed all'art. 60, comma 2;

e) lo stato delle erogazioni dei finanziamenti attribuiti ai soggetti beneficiari;

f) la verifica di coerenza ambientale delle proposte per l'individuazione dei territori ai fini dell'istituzione di nuove aree protette o di modifica dei perimetri di quelle già istituite, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, lettera *a)*, nonché per la designazione di nuovi siti della Rete Natura 2000 o di modifica dei perimetri dei siti già istituiti.

5. Il documento operativo di cui al comma 4 individua altresì le riserve ed i siti della Rete Natura 2000, esterni al territorio di competenza dei parchi regionali, per la gestione dei quali la Regione può:

a) previa stipula di convenzione, avvalersi degli enti parco regionali, in ragione della peculiarità dei valori naturalistici presenti in tali aree e siti o della loro connessione ecologica con le aree dei parchi nonché dell'opportunità di garantire l'unitarietà di gestione dei territori interessati;

b) previa stipula di convenzione, avvalersi dei comuni, anche associati nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), nel caso in cui le riserve e i siti della rete natura 2000 ricadano interamente nel territorio di competenza;



c) attivare forme di collaborazione con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986:

1) nei casi e con le modalità previste dagli articoli 12, comma 4, e 13 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'art. 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 «Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati»);

2) nei casi e con le modalità previste dell'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

6. Il documento operativo individua, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, le risorse del bilancio regionale per la realizzazione di interventi, misure, azioni ed iniziative e per l'erogazione di contributi e finanziamenti di cui rispettivamente al comma 4, lettere d) ed e).

7. Il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.

8. Il monitoraggio delle politiche regionali in materia di aree naturali protette e di biodiversità è inserito nell'apposita sezione del documento annuale di monitoraggio degli atti di programmazione di riferimento.»

Art. 8.

Sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano. Modifiche all'art. 13 della legge regionale 30/2015.

1. La lettera f) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«f) gli studi effettuati dalla Regione, dagli enti locali e dai soggetti gestori delle aree protette regionali e nazionali e dei siti della Rete Natura 2000 in materia di aree protette e di biodiversità terrestre e marina;».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000,» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti parco, gli enti gestori di aree protette nazionali e gli enti locali che svolgono attività di gestione nelle aree naturali protette e nei siti della Rete Natura 2000,».

Art. 9.

Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 14 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette). — 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione di cui all'art. 12 e individua, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi degli strumenti della programmazione regionale, il complesso delle aree natu-

rali protette regionali assicurandone la conservazione e la valorizzazione in forma coordinata con le aree protette nazionali e con il sistema della biodiversità; esercita, altresì, le funzioni per l'attuazione coordinata della presente legge.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, la Regione, in particolare:

a) istituisce, con legge regionale, anche su proposta delle province o della città metropolitana e dei comuni, i parchi regionali e gli enti di diritto pubblico preposti alla loro gestione, previa la verifica di coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f);

b) nomina il presidente, il consiglio direttivo ed il collegio regionale unico dei revisori dei conti dei parchi regionali;

c) approva lo statuto dei parchi regionali;

d) adotta e approva il piano integrato per il parco ed approva il regolamento dei parchi regionali;

e) approva il bilancio preventivo economico ed il bilancio di esercizio dei parchi regionali;

f) sovrintende e vigila sull'attuazione della presente legge e degli obiettivi della programmazione regionale, con particolare riferimento alla realizzazione degli interventi previsti negli strumenti di programmazione di cui all'art. 12;

g) esercita attività di indirizzo, coordinamento, verifica e controllo sull'amministrazione dei parchi regionali;

h) può procedere alla nomina di un commissario straordinario ed all'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'art. 44;

i) formula gli indirizzi e le priorità per la gestione coordinata delle aree naturali protette regionali e del sistema regionale della biodiversità di cui all'art. 5;

l) istituisce le riserve naturali regionali, anche sulla base dell'individuazione dei territori proposta dalle province o dalla città metropolitana previa verifica della coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera f), in conformità con gli indirizzi dettati dagli atti della programmazione regionale e con le previsioni del PIT con valenza di piano paesaggistico di cui all'art. 88 della legge regionale 65/2014;

m) indica le finalità specifiche, le forme e le modalità di gestione nonché le modalità di finanziamento del sistema delle riserve naturali regionali, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;

n) approva il regolamento della riserva;

o) può mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

p) può partecipare ad organismi associativi per lo svolgimento di attività funzionali alle attività istituzionali in materia di aree protette e di biodiversità, nei limiti delle disponibilità di bilancio;

q) effettua ogni altra funzione o attività ad essa riservata ai sensi della presente legge e della normativa nazionale di riferimento.



3. La Regione esercita, attraverso le strutture regionali allo scopo preposte, le funzioni amministrative relative alla gestione delle riserve naturali regionali, ivi compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico, di cui all'art. 52, e realizza gli interventi in conformità agli atti di programmazione regionale, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 5.

4. La Regione esercita altresì le funzioni ad essa attribuite dall'art. 9, comma 4, dall'art. 11, comma 6, dall'art. 12, commi 3 e 4 della presente legge e dall'art. 14, commi 2 e 5, della legge n. 394/1991, in materia di parchi nazionali.».

Art. 10.

Istituzione e funzioni dell'ente parco per la gestione del parco regionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale 30/2015.

1. La lettera *d*) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*d*) rilascia il nulla osta e le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'art. 31;».

2. La lettera *f*) del comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*f*) gestisce, previa stipula di una convenzione di avvalimento con la Regione, le riserve naturali regionali ed i siti della Rete Natura 2000, individuati dal documento operativo ai sensi all'art. 12, comma 5;».

3. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 30/2015, dopo la lettera *m*), è inserita la seguente:

«*m-bis*) può realizzare, previa stipula della convenzione di avvalimento di cui alla lettera *f*), gli interventi relativi ai progetti specifici per le riserve regionali e siti della Rete Natura 2000 di cui al comma 2, lettera *f*), ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, in conformità agli atti della programmazione regionale di cui all'art. 12 e presenta alla Regione la relazione di cui all'art. 46, comma 4;».

Art. 11.

Funzioni delle province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 16 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Funzioni delle Province e della città metropolitana in materia di aree naturali protette*). — 1. Le province e la città metropolitana, assicurando il coinvolgimento degli altri enti locali interessati, svolgono funzioni propositive per l'istituzione, la programmazione e la gestione delle riserve naturali e dei parchi regionali sul territorio di competenza e partecipano, nelle forme e nei modi di cui al comma 2, alla gestione delle riserve naturali istituite, in conformità ai criteri e agli indirizzi regionali di cui all'art. 12.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, le province e la città metropolitana:

a) presentano alla Regione, con cadenza triennale, anche d'intesa con i comuni territorialmente interessati, le proposte di individuazione dei territori in cui istituire parchi regionali e riserve naturali, ai fini della verifica di coerenza ambientale delle stesse, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f*);

b) partecipano, alla definizione del regolamento di cui all'art. 50 delle riserve ricadenti sul proprio territorio, mediante la presentazione di proposte, formulate d'intesa con i comuni territorialmente interessati, nella fase di avvio del procedimento;

c) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali i beni necessari per il raggiungimento delle loro finalità istitutive;

d) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione ed all'attuazione degli obiettivi definiti dagli atti della programmazione regionale, finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12.».

Art. 12.

Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette. Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 17 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Funzioni dei comuni in materia di aree naturali protette*). — 1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, possono proporre direttamente alla Regione, oppure d'intesa con la provincia o con la città metropolitana, i territori da individuare per l'istituzione di nuove aree naturali protette regionali indicandone le finalità, i principali aspetti di interesse ambientale, le modalità di gestione, in coerenza con le previsioni della programmazione regionale.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, i comuni:

a) per gli aspetti di loro competenza, collaborano con la provincia o con la città metropolitana, alla predisposizione delle proposte per la definizione del regolamento di cui all'art. 16, comma 2, lettera *b*);

b) possono partecipare, mediante la presentazione di proposte ed il finanziamento di specifici progetti, alla definizione e all'attuazione degli obiettivi degli atti della programmazione regionale finalizzati allo sviluppo del sistema delle riserve regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12;

c) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dai piani e dai regolamenti dei parchi regionali, dai regolamenti delle riserve naturali;

d) accertano gli illeciti amministrativi di cui all'art. 63;

e) possono mettere a disposizione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali i beni necessari per il conseguimento delle loro finalità istitutive.



3. I comuni, singoli o associati, nelle forme previste dal titolo III della legge regionale 68/2011, previa convenzione di avvalimento con la Regione ed in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali:

a) svolgono le attività operative connesse alla gestione delle riserve naturali regionali e dei siti della Rete Natura 2000 di cui all'art. 12, comma 5, in coerenza con gli strumenti della programmazione e agli atti di indirizzo regionale e presentano la relazione di cui all'art. 46 comma 3;

b) realizzano, nell'ambito delle attività di cui alla lettera a) gli interventi relativi ai progetti specifici ammessi ai contributi comunitari, statali o regionali, secondo quanto previsto dal documento operativo di cui all'art. 12.».

Art. 13.

*Legge istitutiva del parco regionale.
Modifiche all'art. 18 della legge regionale 30/2015*

1. Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale 30/2015, è sostituito dal seguente:

«1. La Regione istituisce con legge i parchi regionali, anche su proposta delle province, della città metropolitana o dei comuni.».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 30/2015, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La Regione assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione del parco ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991.».

Art. 14.

*Consiglio direttivo.
Modifiche all'art. 21 della legge regionale 30/2015*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 30/2015 le parole: «tra un elenco di quattro soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «tra i soggetti».

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale 30/2015 le parole: «tra un elenco di quattro soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «tra i soggetti».

Art. 15.

*Comunità del parco.
Modifiche all'art. 22 della legge regionale 30/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «per il tramite degli enti rappresentati,» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle province e della città metropolitana,».

2. Al comma 4 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di competenza».

3. Il comma 6 dell'art. 22 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«6. Nelle forme stabilite dallo statuto dell'ente parco di cui all'art. 26, partecipano alle sedute della comunità del parco, senza diritto di voto, non più di cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste presenti sul territorio.».

Art. 16.

*Piano integrato per il parco.
Modifiche all'art. 27 della legge regionale 30/2015*

1. Il comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«3. La sezione di cui al comma 2:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio del parco e nelle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale di cui all'art. 1 e le emergenze geologiche e geomorfologiche ricadenti all'interno del parco;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura di cui all'art. 3 della legge n. 394/1991;

d) si conforma alle misure di conservazione dei siti di cui alla lettera a), individuate ai sensi dell'art. 74, comma 2;

e) costituisce piano di gestione dei siti di cui alla lettera a) nei casi di cui all'art. 77, comma 3, lettera a).».

2. Nell'alinea del comma 8 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015 le parole: «il PAER» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti della programmazione regionale».

3. Alla lettera c) del comma 8 dell'art. 27 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «delle attività agricole» sono aggiunte le seguenti: «e zootecniche».

Art. 17.

Procedimento per l'approvazione del piano integrato per il parco. Modifiche all'art. 29 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 5 dell'art. 29 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale».

Art. 18.

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nei parchi regionali. Modifiche all'art. 31 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle aree del parco e in quelle eventualmente disciplinate direttamente dal piano integrato per il parco, come previsto dalla legge istitutiva del parco, il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinato al preventivo nulla osta dell'ente parco, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.».



2. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza, ovvero entro settantacinque giorni qualora, entro i quaranta giorni dalla richiesta, l'ente parco abbia rinviato i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.»

3. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «di cui al titolo V» sono aggiunte le seguenti: «, capo I.»

Art. 19.

Entrate dell'ente parco.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale 30/2015

1. Alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale».

2. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015, è inserita la seguente:

«*b-bis*) le risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree di cui all'art. 15, comma 2, lettera *f)*;».

3. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*c)* i contributi ordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione delle province e della città metropolitana;».

4. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015, come sostituita dal presente articolo, è inserita la seguente:

«*c-bis*) i contributi straordinari degli enti componenti la comunità del parco;».

5. Alla lettera *e)* del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 30/2015 prima delle parole: «enti privati» sono aggiunte le seguenti: «persone fisiche.»

Art. 20.

Forme di collaborazione fra enti parco.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di qualità organizzativa di cui all'art. 37 ed anche in attuazione degli eventuali indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, gli enti parco regionali attuano forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione ed alla formazione del personale. La Giunta regionale, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, può prevedere che le competenti strutture regionali forniscano servizi agli enti parco sulla base di specifiche convenzioni, per il supporto nell'attività di pianificazione e progettazione, per la formazione del personale, per l'elaborazio-

ne e la gestione del trattamento economico del personale, per l'attività di gestione amministrativa e contabile nonché per gli acquisti da svolgersi in forma centralizzata e per l'acquisizione di beni e servizi.»

Art. 21.

Funzioni di indirizzo e coordinamento sull'attività degli enti parco regionali. Vigilanza sulla gestione del parco e commissariamento. Modifiche all'art. 44 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale, entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, approva il documento di indirizzo annuale con il quale detta direttive, anche comuni, agli enti parco, per il perseguimento di specifici obiettivi di rilievo strategico per le politiche regionali e per lo svolgimento delle relative attività in coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione dei parchi e con le indicazioni del documento operativo di cui all'art. 12, comma 4. Gli enti parco predispongono il bilancio preventivo economico nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo annuale. La relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio sulla gestione di cui all'art. 35, dà atto dello stato di attuazione delle azioni, in rapporto agli obiettivi assegnati ed ai risultati conseguiti. Gli enti parco si adeguano ai rilievi della Regione.»

Art. 22.

Proposte della provincia e della città metropolitana per l'individuazione dei territori delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 45 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 45 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. In coerenza con gli atti della pianificazione e programmazione regionale, le province e la città metropolitana trasmettono alla Giunta regionale le proposte d'individuazione dei territori in cui istituire nuove riserve naturali, formulate d'intesa con gli enti locali territorialmente interessati.»


Art. 23.

Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'art. 46 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 46 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (Istituzione e gestione delle riserve naturali regionali). — 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli strumenti della programmazione regionale per l'istituzione di nuove riserve naturali regionali e sulla base degli esiti della verifica di coerenza ambientale di cui all'art. 12, comma 4, lettera *f)*, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli enti locali territorialmente interessati, con deliberazione provvede a:

a) istituire la riserva, indicando le finalità, le forme, le modalità di gestione e le modalità di finanziamento;



b) determinare la perimetrazione provvisoria della riserva e delle eventuali aree contigue;

c) individuare le misure di salvaguardia da applicare fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti delle riserve regionali.

2. La Giunta regionale assicura la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione della riserva ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera a), della legge n. 394/1991.

3. Le funzioni relative alla gestione delle riserve regionali sono esercitate dalla Regione per il tramite dei competenti uffici regionali, anche decentrati e, limitatamente alle aree e ai siti di cui all'art. 12, comma 5, avvalendosi, previa stipula di convenzione, degli enti parco e dei comuni, anche in forma associata, nonché delle associazioni di protezione ambientale qualora siano attivate le forme di collaborazione di cui all'art. 12, comma 5, lettera c).

4. Gli enti ed i soggetti di cui al comma 3, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione, comprensiva dei dati di cui all'art. 62, sulle attività svolte.»

Art. 24.

Prescrizioni per le riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 48 della legge regionale 30/2015

1. Dopo il comma 3 dell'art. 48 della legge regionale 30/2015 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Nelle riserve regionali si applicano altresì i divieti di cui all'art. 11, comma 3, della legge n. 394/1991, salvo quanto disciplinato dal regolamento di cui all'art. 49.»

Art. 25.

Regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 49 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 le parole: «dal PAER di cui all'art. 12» sono sostituite dalle seguenti: «dagli strumenti della programmazione regionale».

2. Il comma 3 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«3. Il regolamento altresì:

a) riporta la perimetrazione dei pSIC, SIC e ZPS ricadenti, anche in parte, nel territorio della riserva e delle relative aree contigue;

b) individua e disciplina, per quanto di competenza, le ulteriori componenti del patrimonio naturalistico-ambientale ed i valori riconosciuti di cui all'art. 1, commi 2 e 3;

c) individua, descrive e disciplina gli habitat di interesse conservazionistico, anche ai fini della redazione della carta della natura;

d) declina, ai fini della loro attuazione, le specifiche misure di conservazione, come definite dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 74, dei siti di cui alla lettera a), e ne può costituire piano di gestione.

3. Il comma 7 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«7. Il regolamento si conforma per quanto attiene alla tutela del paesaggio, al piano paesaggistico contenuto nel PIT di cui all'art. 88 della legge regionale 65/2014.»

4. Il comma 8 dell'art. 49 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«8. Il regolamento detta prescrizioni per il coordinamento delle politiche di settore che interessano la riserva e per la pianificazione territoriale delle province, della città metropolitana e dei comuni.»

Art. 26.

Procedimento per l'approvazione del regolamento della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 50 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Il regolamento della riserva naturale regionale è adottato e approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 65/2014, previa acquisizione del parere obbligatorio della consulta tecnica regionale di cui all'art. 9.»

Art. 27.

Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali. Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 52 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Nulla osta e autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nelle aree comprese nelle riserve naturali regionali). — 1. Nelle aree della riserva naturale regionale il rilascio di autorizzazioni o concessioni relative alla realizzazione di interventi, impianti ed opere, è subordinata al preventivo nulla osta della struttura regionale competente, che ne verifica la conformità agli atti ed alla disciplina di cui al presente capo.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 4, il nulla osta di cui al comma 1, deve essere rilasciato al richiedente entro quarantacinque giorni dalla relativa istanza oppure entro settantacinque giorni qualora la struttura regionale competente, abbia rinviato, non oltre quaranta giorni dalla richiesta, i termini di espressione del nulla osta. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e previa comunicazione scritta al richiedente.

3. Le autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico di cui al titolo V, capo I, della legge regionale 39/2000 sono rilasciate dalle strutture regionali competenti nel rispetto della disciplina ivi prevista, contestualmente al nulla osta di cui al comma 1.

4. In caso di interventi, impianti ed opere soggette a valutazione d'incidenza, il nulla osta di cui ai commi 1 e 2, dà atto degli esiti di tale procedura effettuata dalla Regione ed è rilasciato entro il termine previsto all'art. 88, comma 3, o, nel caso di proroga del termine di cui al comma 2, entro il termine di settantacinque giorni decorrenti dalla richiesta.»



Art. 28.

*Patrimonio delle riserve naturali regionali.
Sostituzione dell'art. 53 della legge regionale 30/2015*

1. L'art. 53 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 53 (*Patrimonio delle riserve naturali regionali*). — 1. La Regione e gli enti locali compresi nell'area delle riserve naturali regionali possono mettere a disposizione di esse i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive.»

Art. 29.

*Aree contigue.
Modifiche all'art. 55 della legge regionale 30/2015*

1. Al comma 3 dell'art. 55 della legge regionale 30/2015 le parole: «dalla provincia o dalla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Regione».

Art. 30.

*Sorveglianza sulle aree naturali protette.
Sostituzione dell'art. 56 della legge regionale 30/2015*

1. L'art. 56 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 56 (*Sorveglianza sulle aree naturali protette*). — 1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative):

a) l'ente parco esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dal piano, dal regolamento del parco e dal piano di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, mediante proprio personale di sorveglianza, definito «guardiaparco», appositamente individuato nella pianta organica dell'ente, e a cui si applicano le vigenti disposizioni in materia di polizia municipale e provinciale;

b) la Regione e gli enti parco ed i comuni, anche in forma associata, possono abilitare propri dipendenti, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti, all'esercizio delle funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge e dal regolamento delle riserve naturali regionali e all'accertamento dei relativi illeciti amministrativi.

2. Le funzioni di sorveglianza e di accertamento degli illeciti possono altresì essere esercitate per specifiche materie, da personale individuato dagli enti di cui al comma 1 al quale è attribuita la funzione di guardia giurata a norma dell'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico leggi delle leggi di pubblica sicurezza).

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 2, sono muniti di apposito documento di riconoscimento, che attesta l'abilitazione all'esercizio dei compiti loro attribuiti. La Giunta regionale approva con deliberazione uno schema tipo di tale documento.

4. Gli enti di cui al comma 1, per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.»

Art. 31.

Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali. Sostituzione dell'art. 57 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 57 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 57 (*Principi per lo svolgimento delle attività di promozione e di valorizzazione del territorio delle aree protette regionali*). — 1. La Regione e gli enti parco, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza operano per una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali, in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.

2. Ai fini di cui al comma 1, il documento operativo annuale di cui all'art. 12 prevede, tra l'altro, iniziative ed interventi per lo sviluppo delle attività turistiche eco-sostenibili e di accoglienza finalizzate, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio, di divulgazione, di informazione ambientale, di valorizzazione culturale delle comunità e delle produzioni agricole zootecniche e forestali, e di educazione allo sviluppo sostenibile;

b) realizzazione di segnaletica informativa;

c) creazione e ripristino di sentieri tematici o escursionistici contraddistinti da apposita segnaletica e conformi alle indicazioni previste per la rete escursionistica toscana, di cui alla legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);

d) definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;


e) acquisizione di certificazioni ambientali;

f) inserimento in percorsi partecipati dedicati;

g) partecipazione a forme di gemellaggio o di cooperazione con parchi o altre aree protette ricadenti nel territorio regionale ed extra regionale;

h) uso di sistemi energetici a basso costo ambientale.

3. Gli enti locali territorialmente interessati possono concorrere finanziariamente alle iniziative di cui al comma 2, anche mediante la proposta di specifici progetti da realizzare a cura degli enti locali stessi con il coordinamento delle competenti strutture regionali o degli enti parco interessati.»



Art. 32.

Sostegno delle attività economiche e produttive eco-compatibili. Modifiche all'art. 58 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione e gli enti parco sostengono e valorizzano le attività agricole, le attività produttive e di turismo naturalistico, svolte nel parco regionale e nella riserva in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale e della diffusione delle buone pratiche in attuazione degli obiettivi degli atti generali della programmazione regionale e degli strumenti di pianificazione e di programmazione di cui agli articoli 27, 30 e 49.»

2. Al comma 2 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti di cui al comma 1 definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «la Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento operativo annuale, individuano».

3. Il comma 3 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 la parola: «conformità» è sostituita dalle seguenti: «in conformità».

4. Al comma 4 dell'art. 58 della legge regionale 30/2015 le parole: «Gli enti gestori di cui al comma 1.» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione, tramite la Giunta regionale, gli enti parco nonché gli enti locali che svolgono attività gestionali ai sensi dell'art. 17, comma 3.»

Art. 33.

Albo degli amici del parco regionale e della riserva naturale regionale. Modifiche all'art. 59 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole: «L'ente parco e l'ente gestore della riserva può costituire» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale e gli enti parco possono costituire, per quanto di competenza.»

2. Al comma 2 dell'art. 59 della legge regionale 30/2015 le parole: «Gli enti di cui al comma 1, redigono annualmente» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture regionali competenti e gli enti parco redigono, di norma annualmente.»

Art. 34.

Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali. Sostituzione dell'art. 60 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 60 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 60 (Esercizio coordinato delle funzioni. Forme di collaborazione con i gestori delle aree protette nazionali). — 1. Fermo restando quanto previsto all'art. 42, la Giunta regionale definisce modalità organizzative per l'esercizio coordinato delle funzioni svolte dalle strutture regionali e dagli enti parco, finalizzate alla razionalizzazione dei costi delle attività gestionali.

2. La Giunta regionale e gli enti parco possono altresì attivare forme di collaborazione con gli enti gestori delle aree protette nazionali presenti nel territorio, per l'esercizio coordinato di attività di comune interesse volte alla valorizzazione e allo sviluppo dei territori di competenza ed alla destagionalizzazione delle presenze turistiche. A tal fine, individuano progetti coordinati ed integrati, con carattere innovativo e di riproducibilità, che coinvolgono più aree protette aggregate per tipologia progettuale o per sottosistemi ambientali e che hanno priorità nell'erogazione dei finanziamenti regionali di cui all'art. 12, comma 4, lettera d).»

Art. 35.

Uso del nome e dell'emblema dell'area protetta. Modifiche all'art. 61 della legge regionale 30/2015

1. Il comma 1 dell'art. 61 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Per il perseguimento delle finalità delle aree protette e previa stipula di convenzione, la Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso, l'uso del nome o dell'emblema dell'area a produttori di servizi, prodotti e materiali locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con regolamento degli stessi enti, in coerenza con le finalità istitutive dell'area naturale protetta.»

Art. 36.

Attività di coordinamento regionale per la conoscenza, la divulgazione e la promozione dell'offerta del sistema regionale delle aree naturali protette. Modifiche all'art. 62 della legge regionale 30/2015.

1. Alla fine della rubrica dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «- Atlante dei servizi».

2. Al comma 1 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole: «La Regione effettua la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'art. 2, e predisporre» sono sostituite dalle seguenti: «Le strutture regionali competenti effettuano la ricognizione dei servizi e delle strutture presenti nelle aree protette di cui all'art. 2, e predispongono».

3. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture regionali competenti e gli enti parco».

4. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente: «Le strutture regionali competenti monitorano e aggiornano l'Atlante dei servizi, mediante le informazioni ed i dati in loro possesso o trasmessi dagli enti parco ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera h).»



Art. 37.

*Sanzioni amministrative.**Modifiche all'art. 63 della legge regionale 30/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «norme contenute» sono aggiunte le seguenti: «nella presente legge».

2. Alla lettera *a)* del comma 5 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015 le parole: «i parchi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli enti parco».

3. La lettera *b)* del comma 5 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«*b)* la Regione per le violazioni nelle riserve naturali regionali e nelle aree contigue.»

4. Al comma 6 dell'art. 63 della legge regionale 30/2015 la parola: «coerenti» è sostituita dalla seguente: «inerenti».

Art. 38.

*Sospensione e riduzione in pristino.**Modifiche all'art. 64 della legge regionale 30/2015*

1. Al comma 2 dell'art. 64 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «L'ente di gestione dell'area protetta può intervenire» sono aggiunte le seguenti: «ai sensi».

Art. 39.

Funzioni della Regione in materia di biodiversità e geodiversità. Modifiche all'art. 67 della legge regionale 30/2015.

1. Alla fine della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati».

2. Alla fine della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le seguenti parole: «, sentiti gli enti locali e gli enti parco interessati».

3. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015, dopo la lettera *c)*, è inserita la seguente:

«*c-bis)* esercita, tramite le strutture regionali competenti, le funzioni amministrative relative alla gestione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000, non attribuite alla competenza degli enti parco regionali e degli enti gestori di aree protette statali ai sensi dell'art. 69, commi 1 e 4, ed in particolare:

1) attua le misure di tutela e conservazione e provvede al monitoraggio dei siti della Rete Natura 2000 di competenza, nonché al monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie presenti sui medesimi siti;

2) procede alla redazione e all'approvazione, se necessari, dei piani di gestione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 per i siti di competenza».

4. Al comma 1 dell'art. 67 della legge regionale 30/2015 dopo la lettera *c-bis)*, è inserita la seguente:

«*c-ter)* effettua gli studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni vegetali e animali e provvede alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie».

5. Alla lettera *d)* del comma 1 della legge regionale 30/2015 dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«*3-bis)* assicura il monitoraggio delle autorizzazioni in deroga disciplinate dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997».

6. L'alea della lettera *f)* del comma 1 è sostituita dalla seguente: «coordina la gestione dei siti del sistema regionale della biodiversità di cui all'art. 5, ed emana direttive ed indirizzi agli enti competenti per l'esercizio uniforme delle connesse funzioni amministrative con particolare riferimento».

Art. 40.

Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell'art. 68 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 68 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Funzioni della provincia e della città metropolitana in materia di biodiversità e geodiversità*).

— 1. La provincia o la città metropolitana concorre alla conservazione e valorizzazione della biodiversità ed alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso:

a) la cura e l'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie;

b) l'individuazione delle aree e la proposta alla Regione, sentiti gli enti locali, ai fini del riconoscimento di siti della Rete Natura 2000.


2. La provincia e la città metropolitana, nello svolgimento delle funzioni di competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. La provincia e la città metropolitana concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione della geodiversità formulando le proposte per l'inserimento dei geositi nell'elenco di cui all'art. 95, comma 2».

Art. 41.

Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'art. 69 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *f)* e *g)*» sono sostituite dalle seguenti: «Le funzioni esercitate dalla Regione ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere *c-bis)* e *c-ter)* e quelle attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettera *b)*».



2. Il comma 2 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti parco regionali concorrono altresì alla conservazione e valorizzazione dei siti gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera *f*), mediante l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c-bis*), numero 1), e *c-ter*), e all'art. 68, comma 1, lettera *b*), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, gli enti parco presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.»

3. Al comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le funzioni attribuite alla provincia e alla città metropolitana ai sensi dell'art. 68, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *g*), e comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale le funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c-bis*) numeri 1) e 2) e *c-ter*),».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli enti parco regionali comunicano ogni due anni alla Giunta regionale gli esiti dei monitoraggi sulla distribuzione degli habitat e delle specie, mediante una relazione sullo stato di salute delle popolazioni vegetali e animali e degli habitat di cui al presente titolo, nonché sullo stato di conservazione e tutela dei siti della Rete Natura 2000 e dei p(SIC) ricadenti nei territori di competenza ed inviano un elenco di tutti i piani, programmi, progetti ed interventi che hanno interessato i siti e che sono stati sottoposti a procedura di valutazione di incidenza con indicazione dei relativi esiti e dei pareri espressi. Gli enti gestori di cui al comma 4 rendono disponibili i dati di cui al presente comma, anche mediante le forme di coordinamento di cui all'art. 71, comma 1-bis.»

5. Al comma 5 dell'art. 69 della legge regionale 30/2015, le parole: «alla provincia o alla città metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «alla Regione».

Art. 42.

Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità. Sostituzione dell'art. 70 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 70 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (*Funzioni dei comuni in materia di biodiversità e geodiversità*). — 1. I comuni concorrono alla conservazione e valorizzazione dei siti della Rete Natura 2000 gestiti in regime di avvalimento ai sensi dell'art. 17, comma 3, mediante l'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c-bis*), numero 1) e *c-ter*) e all'art. 68, comma 1, lettera *b*), in conformità agli atti di programmazione e di indirizzo regionali. A tal fine, presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

2. I comuni e le unioni di comuni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantiscono l'applicazione delle misure di conservazione e salvaguardia dei siti e delle aree del sistema regionale della biodiversità e delle forme di protezione della flora e della fauna di cui rispettivamente, al capo II e III del presente titolo, anche mediante la previsione di specifici indirizzi e prescrizioni nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione.

3. I comuni possono concorrere alla conservazione e valorizzazione della geodiversità mediante la segnalazione alla provincia o alla città metropolitana dei geositi ricadenti nel territorio di competenza, ai fini della formulazione delle proposte per l'inserimento nell'elenco dei geositi di interesse regionale di cui all'art. 95, comma 2.

4. Oltre alle funzioni di cui ai commi precedenti, i comuni:

a) svolgono attività di sorveglianza, per il tramite della competente polizia municipale, sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente titolo e dai piani di gestione di cui all'art. 77;

b) accertano gli illeciti amministrativi di cui agli articoli 93 e 94.»

Art. 43.

Coordinamento del sistema regionale della biodiversità. Modifiche all'art. 71 della legge regionale 30/2015

1. La rubrica dell'art. 71 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente: «Coordinamento del sistema regionale della biodiversità».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 71 della legge regionale 30/2015 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per garantire l'uniforme attuazione delle misure e degli indirizzi di cui all'art. 67, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), la Giunta regionale provvede alla costituzione e alla convocazione periodica di un tavolo di coordinamento a cui partecipano le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali.»

Art. 44.

Poteri sostitutivi. Sostituzione dell'art. 72 della legge regionale 30/2015


1. L'art. 72 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (*Poteri sostitutivi*). — 1. La Regione esercita i poteri sostitutivi nelle forme e con le modalità previste dall'art. 6, comma 2, della legge regionale 88/1998 qualora:

a) gli enti parco regionali non adempiano le funzioni ad essi attribuite dal presente titolo;

b) la città metropolitana, le province, i comuni, le unioni di comuni, non assicurino l'applicazione delle misure di conservazione e delle forme di tutela di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 2, o dei piani di gestione di cui all'art. 77.

2. In caso di inadempienze degli enti parco regionali, dei comuni e delle unioni di comuni, nello svolgimento delle attività ad essi affidate in regime di avvalimento ai sensi degli articoli 69, comma 2, e 70, comma 1, la Regione interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte di tali enti con le modalità e con i poteri stabiliti dalla convenzione.»



Art. 45.

Individuazione dei siti della Rete Natura 2000 e proposte di aggiornamento dei relativi elenchi. Modifiche all'art. 73 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 73 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «tenuto conto» è inserita la seguente: «anche».

Art. 46.

Misure per la tutela e conservazione dei p(SIC) e dei siti della Rete Natura 2000. Modifiche all'art. 74 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 2 dell'art. 74 della legge regionale 30/2015 le parole: «sentite le province, la città metropolitana e gli enti parco,» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti gli enti locali gestori».

Art. 47.

Misure per la tutela e conservazione delle aree di collegamento ecologico funzionale. Modifiche all'art. 75 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 3 dell'art. 75 della legge regionale 30/2015 la parola: «provinciali» è soppressa.

2. Al comma 4 dell'art. 75 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale».

Art. 48.

Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000. Sostituzione dell'art. 77 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 77 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (Piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000). — 1. Ove previsto dagli atti adottati ai sensi dell'art. 74, comma 2, lettera a), e fatto salvo quanto previsto al comma 2, i piani di gestione finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie che caratterizzano i siti:

a) sono approvati, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, con delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ove contengano disposizioni meramente regolatorie ed organizzative;

b) sono adottati ed approvati dal Consiglio regionale con le procedure di cui al titolo II della legge regionale 65/2014, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio;

c) sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, ove contengano previsioni di carattere programmatico ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 1/2015.

2. Per i siti della Rete Natura 2000 ed i p(SIC) ricadenti nelle riserve naturali:

a) i piani di gestione di cui al comma 1, lettere a) e c), integrano e si coordinano con la disciplina di tali siti contenuta nel regolamento della riserva di cui all'art. 49 e negli atti di programmazione della riserva;

b) gli atti di approvazione dei piani di gestione di cui al comma 1, lettera b), costituiscono variante del regolamento della riserva di cui all'art. 49.

3. I piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricompresi in tutto o in parte nel territorio dei parchi regionali e delle relative aree contigue sono approvati:

a) con le procedure di cui all'art. 29, commi 1 e 2, ove contengano previsioni localizzative o comunque incidenti sulla pianificazione del territorio oppure con le procedure di cui all'art. 29, commi 5 e 6, ove contengano previsioni a carattere programmatico, ai sensi della legge regionale 1/2015;

b) con delibera del Consiglio direttivo dell'ente parco, previo parere della Giunta regionale ed in coerenza con gli atti della programmazione regionale e con le misure di conservazione di cui all'art. 74, ove contengano disposizioni meramente regolatorie od organizzative.

4. Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nelle medesime aree, adeguando, ove necessario, gli strumenti di pianificazione e regolamentazione di propria competenza e conformandosi alle disposizioni ed alle misure di conservazione definite ai sensi della presente legge.».

Art. 49.

Forme di tutela della fauna. Modifiche all'art. 79 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «negli allegati B e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato».

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 la parola: «Per» è sostituita dalle seguenti: «Fatte salve le deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per».

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «l'uccisione» sono aggiunte le seguenti: «nell'ambiente naturale».

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo le parole: «esemplari» sono aggiunte le seguenti: «prelevati dall'ambiente naturale».

5. All'alinea del comma 3 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, dopo la parola: «le specie» sono aggiunte le seguenti: «comprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e nell'allegato III della Convenzione di Berna nonché quelle».

6. Nell'alinea del comma 4 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015, le parole: «può richiedere:» sono sostituite dalle seguenti: «può richiedere, tra l'altro:».

7. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 sono aggiunte le parole: «fermi restando, per le specie animali comprese nell'allegato E



del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, i divieti e le relative deroghe previste rispettivamente, agli articoli 10, comma 3, e 11, del medesimo decreto;».

8. All'inizio del comma 5 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «Le specie» sono sostituite dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e alle aree di distribuzione naturale delle specie».

9. Il comma 6 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.».

10. Al comma 8 dell'art. 79 della legge regionale 30/2015 le parole: «provincia o alla città metropolitana competente per territorio.» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente.».

Art. 50.

Forme di tutela della flora.

Modifiche all'art. 80 della legge regionale 30/2015

1. Al comma 1 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 le parole: «negli allegati B e» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato».

2. All'inizio del comma 2 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 la parola: «Per» è sostituita dalle seguenti: «Fatte salve le deroghe di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, per».

3. Nell'alea del comma 3 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 le parole: «le specie,» sono sostituite dalle seguenti: «le specie ricomprese nell'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 nonché quelle».

4. Nell'alea del comma 4 dell'art. 80 dopo le parole: «può richiedere» sono aggiunte le seguenti: «, tra l'altro».

5. All'inizio del comma 5 la parola: «Le» è sostituita dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi alle popolazioni e all'area di distribuzione naturale delle».

6. Il comma 6 dell'art. 80 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 67, comma 1, lettera d), numero 3-bis, entro il 31 marzo di ogni anno, gli enti parco regionali e gli enti gestori delle aree protette nazionali, comunicano alla struttura regionale competente l'elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.».

Art. 51.

Disciplina degli habitat di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. Modifiche all'art. 81 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 81 della legge regionale 30/2015 la parola: «rigorosamente» è eliminata.

2. All'inizio del comma 2 dell'art. 81 della legge regionale 30/2015 la parola: «Gli» è sostituita dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi agli».

Art. 52.

Disciplina degli habitat non ricompresi nell'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. Modifiche all'art. 82 della legge regionale 30/2015.

1. All'inizio del comma 3 dell'art. 82 della legge regionale 30/2015 la parola: «Gli» è sostituita dalle seguenti: «I dati e le informazioni disponibili relativi agli».

Art. 53.

Elenchi delle specie animali e vegetali e degli habitat protetti. Individuazione delle aree e delle misure di conservazione. Modifiche all'art. 83 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 3 dell'art. 83 della legge regionale 30/2015 le parole: «68, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «67, comma 1, lettera d), numero 3-bis.».

Art. 54.

Ulteriori misure di conservazione. Modifiche all'art. 84 della legge regionale 30/2015

1. Nell'alea del comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 30/2015 le parole: «del PAER, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, promuove:» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti della programmazione regionale, adotta specifiche misure volte a garantire la conservazione e le condizioni di riproducibilità delle specie di flora e di fauna di cui agli articoli 78, 79 e 80, e degli habitat naturali e seminaturali di cui agli articoli 81 e 82, e in particolare, attua e promuove:».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 84 della legge regionale 30/2015 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, con deliberazione, nelle more della definizione delle misure di conservazione di cui all'art. 74 e degli eventuali piani di gestione di cui all'art. 77, individua ed adotta misure di salvaguardia specifiche per aree puntuali della Rete Natura 2000 interessate da situazioni di emergenza, tali da poter determinare la compromissione dello stato di conservazione dei valori tutelati.».



Art. 55.

Iniziative per la formazione, la divulgazione e per il sostegno alle attività agricole e di uso del territorio. Modifiche all'art. 86 della legge regionale 30/2015.

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 30/2015 le parole: «in attuazione del PAER» sono sostituite dalle seguenti: «in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'art. 12».

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 86 della legge regionale 30/2015 le parole: «, delle riserve naturali regionali» sono soppresse.

Art. 56.

Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'art. 87 della legge regionale 30/2015

1. La lettera b) del comma 3 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:

«b) sugli atti di pianificazione e programmazione, diversi da quelli di cui alla lettera a), limitatamente alle parti che interessano o possono produrre effetti su p(SIC) e siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza dei parchi regionali e nazionali.»

2. Al comma 4 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «medesimo comma, lettera b)» sono aggiunte le seguenti: «ricadenti nelle riserve statali».

3. Al comma 6 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 dopo le parole: «art. 69» sono aggiunte le seguenti: «, commi 1 e 4.»

4. Al comma 9 dell'art. 87 della legge regionale 30/2015 le parole: «In tali casi» sono sostituite dalle seguenti: «Nel caso di cui al comma 6».

Art. 57.

Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Sostituzione dell'art. 88 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 88 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 88 (Valutazione di incidenza di interventi e progetti). — 1. I proponenti di interventi o progetti non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti o necessari alla gestione dei siti, ma che interessano in tutto o in parte pSIC e siti della Rete Natura 2000, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano alle autorità competenti di cui al presente articolo, ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, un apposito studio volto a individuare i principali effetti sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

2. L'ente competente all'approvazione di progetti o interventi, ubicati all'esterno di pSIC o di siti della Rete Natura 2000 verifica la sussistenza di possibili incidenze sugli stessi, ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di valutazione di incidenza. In caso di esclusione dell'attivazione di dette procedure, l'ente competente motiva in ordine alle determinazioni assunte.

3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dello studio d'incidenza da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso. In tal caso, il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, le prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

4. Nel caso di interventi e progetti di cui al comma 1, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono autorità competenti per la valutazione d'incidenza:

a) la Regione:

1) per gli interventi e progetti di competenza regionale;

2) per gli interventi e progetti, diversi da quelli di cui al numero 1, che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 non compresi nel territorio di competenza degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette nazionali, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In caso di siti ricadenti nelle riserve naturali regionali, la Regione esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'art. 52, comma 4;

b) l'ente parco regionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente parco esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'art. 31, comma 4, in applicazione dei principi di semplificazione;

c) l'ente gestore dell'area protetta nazionale, per gli interventi e i progetti localizzati in tutto o in parte in pSIC o siti della Rete Natura 2000 ricadenti nei territori e nelle aree di competenza, o che possono avere incidenze significative sugli stessi siti, anche se ubicati al loro esterno. In tal caso l'ente gestore esprime la valutazione d'incidenza congiuntamente al provvedimento di nulla osta ove previsto ai sensi dell'art. 13 della legge n. 394/1991;

d) i comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti nei casi di cui all'art. 57 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

5. Per gli interventi e progetti che interessano, anche parzialmente, siti della Rete Natura 2000 di competenza di enti gestori diversi, la valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti gestori interessati.



6. La valutazione di incidenza di progetti sottoposti a procedura di verifica di assoggettabilità o a procedura di VIA, è ricompresa nell'ambito di detta procedura, ed è effettuata, ai sensi dell'art. 73-*quater* della legge regionale 10/2010, entro i termini stabiliti per l'adozione dei relativi provvedimenti conclusivi, dalle autorità competenti per le procedure di VIA, come individuate dalla stessa legge regionale 10/2010. In tal caso i progetti presentati sono corredati da apposito studio di incidenza e le relative pronunce contengono, ove necessario, specifiche prescrizioni a cui il proponente deve attenersi al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo i possibili impatti del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

7. Con riferimento agli interventi e ai progetti che interessano i pSIC o i siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997. La comunicazione di cui all'art. 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997, è trasmessa anche alla Giunta regionale nei casi in cui la valutazione di incidenza non è di competenza regionale.

8. È fatta salva la disciplina a livello nazionale dei procedimenti di valutazione d'incidenza di competenza dello Stato per interventi e progetti riferibili al campo di applicazione della normativa statale, comprese le opere destinate alla difesa.

9. Per i progetti e gli interventi che interessano siti ricadenti in tutto o in parte in aree protette nazionali, è comunque sentito l'ente gestore, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.»

Art. 58.

*Forme semplificate e casi di esclusione.
Modifiche all'art. 90 della legge regionale 30/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 90 della legge regionale 30/2015 le parole: «gli enti gestori e le province di riferimento o la città metropolitana,» sono sostituite dalle seguenti: «con la Regione e gli enti gestori competenti».

2. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 90 della legge regionale 30/2015 le parole: «I soggetti gestori dei pSIC e dei siti della Rete Natura 2000, e» sono sostituite dalle seguenti: «La Regione e i soggetti gestori competenti.»

Art. 59.

*Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo.
Sostituzione dell'art. 92 della legge regionale 30/2015*

1. L'art. 92 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 92 (Soggetti competenti alla sorveglianza e controllo). — 1. Ferme restando le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi dei soggetti ed organi di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 81/2000, la Regione, l'ente parco regionale ed i comuni, per quanto di competenza, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, avvalendosi dei soggetti di cui all'art. 56.

2. Gli enti di cui al comma 1 per l'esercizio delle attività di sorveglianza e di accertamento degli illeciti amministrativi, possono altresì avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al titolo V.»

Art. 60.

*Sanzioni in materia di violazioni del capo IV.
Modifiche all'art. 93 della legge regionale 30/2015*

1. Al comma 1 dell'art. 93 della legge regionale 30/2015 le parole: «comma 1,» sono soppresse.

Art. 61.

*Sanzioni amministrative.
Modifiche all'art. 94 della legge regionale 30/2015*

1. Il comma 7 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«7. Chiunque violi i divieti di cui all'art. 80, comma 2, nonché i limiti posti ai sensi dello stesso art. 80, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10,00 euro a 60,00 euro per ogni esemplare raccolto eccedente i limiti consentiti, fino ad un massimo di 210,00 euro.»

2. Il comma 8 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«8. Chiunque violi i divieti o gli obblighi previsti dalle misure di conservazione di cui all'art. 74, comma 2, lettera a), ed all'art. 83, comma 2, nonché dalle misure e prescrizioni di cui all'art. 84 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.»

3. Il comma 11 dell'art. 94 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«11. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la Regione o l'ente parco nel cui territorio sia stata accertata la violazione, fatte salve le violazioni di cui al comma 10 che sono applicate dagli enti competenti all'effettuazione della valutazione di incidenza come individuati ai sensi dell'art. 88.»

Art. 62.

Riconoscimento e valorizzazione dei geositi di interesse regionale. Modifiche all'art. 95 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 6 dell'art. 95 della legge regionale 30/2015 le parole: «dal PAER» sono sostituite dalle seguenti: «dagli strumenti della programmazione regionale.»

Art. 63.

*Servizio volontario di vigilanza ambientale.
Sostituzione dell'art. 101 della legge regionale 30/2015*

1. L'art. 101 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 101 (Servizio volontario di vigilanza ambientale). — 1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale toscano favorendone l'integrazione, nel quadro delle pubbliche funzioni, come membri del servizio volontario di vigilanza ambientale.



2. Ai fini del comma 1, il servizio volontario di vigilanza ambientale già disciplinato con legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) abrogata dalla presente legge, è svolto mediante atto di nomina della Regione e previo conseguimento della qualifica di guardia ambientale volontaria, di seguito denominata «GAV», tramite:

- a) cittadini singoli;
- b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui all'art. 4 della legge regionale 28/1993, nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;
- c) guardie venatorie volontarie, istituite ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 3/1994.».

Art. 64.

Funzioni della Regione.

Sostituzione dell'art. 102 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 102 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 102 (*Funzioni della Regione*). — 1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo svolgimento dei compiti riconosciuti alle GAV:

a) organizza corsi per la qualificazione e la riqualificazione delle GAV nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;

b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell'idoneità alla qualifica di GAV, nominando la relativa commissione d'esame, su richiesta degli enti organizzatori nonché delle associazioni che abbiano stipulato le convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

c) redige l'elenco degli idonei che hanno superato la prova d'esame di cui alla lettera b), articolato su base territoriale provinciale o di area metropolitana. L'elenco reca l'indicazione della data di conseguimento dell'idoneità, l'eventuale appartenenza alle associazioni o possesso della qualifica di guardia venatoria di cui rispettivamente all'art. 101, comma 2, lettere b) e c);

d) istituisce e gestisce il registro delle GAV, sulla scorta della articolazione di cui alla lettera c);

e) provvede a nominare le GAV, ai sensi dell'art. 103, comma 5, e ad adottare i provvedimenti concernenti il loro status.

2. La Giunta regionale, ai fini di cui al comma 1, con deliberazione da emanarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce in particolare:

a) i contenuti minimi del regolamento di servizio delle GAV, anche mediante l'approvazione di uno schema tipo, nonché le linee guida per la formulazione dei programmi di attività delle GAV;

b) le materie oggetto dei corsi di qualificazione e di riqualificazione e degli esami di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) lo schema tipo delle convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

d) i requisiti formativi o professionali necessari per l'ammissione alla frequenza dei corsi di riqualificazione;

e) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo delle GAV;

f) i criteri per la composizione della commissione d'esame per l'acquisizione dell'idoneità alla nomina di GAV;

g) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.

3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di GAV ed il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 103, comma 1, e delle GAV.».

Art. 65.

Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale. Sostituzione dell'art. 103 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 103 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 103 (*Organizzazione del servizio volontario di vigilanza ambientale*). — 1. La Regione, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali, la città metropolitana per le funzioni in materia di forestazione spettanti ai sensi dell'art. 5, comma 8, della legge regionale 22/2015, i comuni e le unioni di comuni, di seguito denominati «soggetti organizzatori», ove intendano avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, provvedono, a propria cura e spese, all'organizzazione delle attività di vigilanza, alla dotazione delle necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso terzi e assistenza legale connessa con l'attività di servizio delle GAV.

2. I soggetti organizzatori attivano il servizio volontario di vigilanza ambientale mediante:

a) richiesta alle strutture regionali competenti di nomina a GAV dei soggetti idonei di cui all'art. 102, comma 1, previamente indicati dagli enti organizzatori medesimi;

b) stipula di convenzioni con le associazioni di cui all'art. 102, comma 1, lettera b), per lo svolgimento, mediante impiego di propri iscritti che abbiano ottenuto l'idoneità alla qualifica di GAV, dell'attività di vigilanza ambientale, da attuarsi anche in collaborazione con la polizia locale e con i soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza, ai sensi degli articoli 56 e 92.

3. Gli enti di cui al comma 1 organizzano, anche in raggruppamenti territoriali, i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2, assicurandone il coordinamento con la polizia locale e con gli altri soggetti che esercitano funzioni di sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

4. Le convenzioni di cui al comma 2, lettera b), specificano forme e modalità della collaborazione e possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari a ristoro delle spese sostenute dalle associazioni per l'organizzazione e l'impiego dei propri iscritti che abbiano conseguito la nomina a GAV.



5. La nomina a GAV è disposta dalla struttura regionale competente su designazione degli enti organizzatori, previa verifica della permanenza dei requisiti d'idoneità di cui all'art. 104. Tale nomina:

a) acquista efficacia dall'atto di inquadramento dell'ente organizzatore, nel caso dei soggetti di cui al comma 2, lettera a);

b) è subordinata alla preventiva stipula delle convenzioni di cui comma 2, lettera b);

c) decade automaticamente alla scadenza o al cessare degli effetti degli atti di cui alle lettere a) e b).».

Art. 66.

Compiti dei soggetti organizzatori. Inserimento dell'art. 103-bis nella legge regionale 30/2015

1. Dopo l'art. 103 della legge regionale 30/2015 è inserito il seguente:

«Art. 103-bis (Compiti dei soggetti organizzatori). — 1. In coerenza con gli indirizzi regionali di cui all'art. 102, i soggetti che accedono al servizio volontario di vigilanza ambientale provvedono altresì a:

a) trasmettere alla struttura regionale competente gli atti d'inquadramento e le convenzioni stipulate di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

b) formulare il programma di attività delle GAV e ad organizzare il relativo servizio;

c) approvare il regolamento di servizio delle GAV;

d) vigilare sul regolare svolgimento del servizio e sull'osservanza da parte delle GAV degli obblighi derivanti dal presente titolo e dal regolamento di servizio;

e) trasmettere alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, dati ed informazioni sull'utilizzo del personale volontario;

f) pubblicare sul proprio sito istituzionale informazioni sull'organizzazione del servizio di vigilanza ambientale e gli elementi conoscitivi di cui alla lettera e);

g) comunicare alla Regione ogni circostanza di rilievo che possa incidere sullo status di GAV.

2. I soggetti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo svolgimento sinergico e coordinato delle attività delle GAV.».

Art. 67.

Requisiti per la nomina a GAV. Sostituzione dell'art. 104 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 104 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 104 (Requisiti per la nomina a GAV). — 1. Ai fini dell'ammissione agli esami per il conseguimento della idoneità alla nomina a GAV gli aspiranti presentano domanda alla struttura regionale competente dichiarando sotto la propria responsabilità:

a) di godere dei diritti civili e politici;

b) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;

c) di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico-venatoria e ittica.

2. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 è immediatamente comunicata dai soggetti organizzatori alla struttura regionale competente alla tenuta del registro delle GAV e comporta la decadenza dalla nomina a GAV e la cancellazione dall'elenco degli idonei.

3. Ai fini della corretta tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV, le associazioni di cui all'art. 101, comma 2, lettera b), comunicano alla Regione la perdita della qualifica di associato da parte, rispettivamente, dell'idoneo o della GAV.».

Art. 68.

Compiti e doveri delle GAV. Sostituzione dell'art. 105 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 105 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 105 (Compiti e doveri delle GAV). — 1. Le GAV operano per favorire e garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell'ordinamento regionale che attengono alle predette materie. In particolare le GAV svolgono compiti di:

a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle riserve naturali, ai territori sottoposti a vincolo paesaggistico, alle aree e siti appartenenti al sistema regionale delle aree naturali protette di cui all'art. 2 e al sistema regionale della biodiversità di cui all'art. 5;


b) vigilanza, mediante l'accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla presente legge, dei regolamenti e dei piani unici integrati delle aree naturali protette, nonché mediante la segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;

c) educazione, partecipando a programmi di sensibilizzazione e informazione ambientale nelle scuole e promuovendo l'informazione sulle normative in materia ambientale;

d) valorizzazione, concorrendo con le istituzioni competenti alle attività di recupero e promozione del patrimonio e della cultura ambientale;

e) salvaguardia, concorrendo con le autorità competenti a fronteggiare fattispecie di emergenza ambientale.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere svolte anche nelle cavità ipogee e negli ambienti subacquei da GAV dotate di specifica esperienza speleologica, o subacquea attestata da qualificati organismi del settore.



3. Le GAV:

a) operano nell'ambito territoriale indicato nell'atto di nomina, in conformità a quanto previsto nel medesimo atto di nomina e nelle convenzioni di cui all'art. 103, comma 2, lettera b);

b) sono pubblici ufficiali nell'espletamento delle funzioni di cui al comma 1;

c) esercitano i poteri di accertamento di cui alla legge regionale 81/2000;

d) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello approvato con deliberazione della Giunta regionale.

4. L'espletamento del servizio di vigilanza ambientale delle GAV non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

5. Nello svolgimento della propria attività le GAV sono tenute a:

a) rispettare il regolamento di servizio di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c);

b) assicurare lo svolgimento del numero minimo di ore di servizio stabilito dal regolamento di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c);

c) attenersi nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, alle indicazioni operative dell'ente che organizza il servizio;

d) cooperare con i soggetti preposti alla sorveglianza ai sensi degli articoli 56 e 92 che operano nel territorio assegnato;

e) prestare il proprio servizio con diligenza e perizia;

f) qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento;

g) compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività ai soggetti competenti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92;

h) usare con cura l'attrezzatura e i mezzi in dotazione;

i) partecipare ai corsi di aggiornamento obbligatori di cui all'art. 102, comma 1, lettera a).

6. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di GAV è incompatibile con lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria, fatto salvo quanto previsto al comma 7. Alle GAV è vietata, inoltre, la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 37 della legge regionale 3/1994.

7. In relazione a particolari esigenze di presidio del territorio, l'atto di nomina di cui all'art. 104, comma 1, può autorizzare, durante il servizio giornaliero di GAV e limitatamente all'ambito territoriale assegnato, lo svolgimento di altre attività di vigilanza volontaria e l'esercizio dei connessi poteri a condizione che:

a) il volontario possieda i requisiti e la qualifica previste dalla normativa di riferimento per lo svolgimento delle ulteriori attività di vigilanza;

b) le attività di cui alla lettera a) e le relative modalità di esercizio siano coerenti con il servizio di GAV e non ne precludano il regolare espletamento in conformità al regolamento di cui all'art. 103-bis, comma 1, lettera c).».

Art. 69.

*Sospensione e revoca della nomina a GAV.
Sostituzione dell'art. 106 della legge regionale 30/2015*

1. L'art. 106 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 106 (*Sospensione e revoca della nomina a GAV*). — 1. I soggetti organizzatori vigilano sull'osservanza dei doveri delle GAV di cui all'art. 105, direttamente o tramite gli organi di polizia locale e gli altri soggetti preposti alla sorveglianza di cui agli articoli 56 e 92.

2. Qualora i soggetti organizzatori riscontrino irregolarità o violazioni nell'espletamento dei compiti assegnati alle GAV, previa instaurazione di idoneo contraddittorio con la GAV, propongono alla struttura regionale competente la sospensione dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

3. La struttura regionale competente, accertata la regolarità del procedimento di cui al comma 2, dispone la sospensione della GAV dall'attività per un periodo non superiore a sei mesi.

4. In caso di persistente ed accertata inattività non dovuta a giustificati motivi o di reiterate violazioni dei doveri delle GAV che abbiano comportato la sospensione dell'attività per almeno due volte e per un periodo complessivo pari ad almeno dodici mesi, la struttura regionale competente, su proposta del soggetto organizzatore che, nel contraddittorio con l'interessato, abbia verificato una nuova violazione, dispone la revoca della nomina e provvede alla cancellazione del nominativo della GAV dal registro.».

Art. 70.

*Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti dei parchi regionali.
Modifiche all'art. 108 della legge regionale 30/2015.*

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 108 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente:


«b) alla predisposizione e trasmissione alla Giunta regionale della proposta di piano integrato per il parco di cui all'art. 27, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;».

Art. 71.

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'adeguamento degli atti delle riserve naturali regionali. Modifiche all'art. 109 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 109 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione provvede entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale 1° agosto 2016, n. 48, all'adozione dei regolamenti delle riserve naturali regionali ai sensi degli articoli 49 e 50.



2. Al comma 2 dell'art. 109 della legge regionale 30/2015 le parole: «all'adeguamento di cui al comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 1,».

Art. 72.

Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione. Sostituzione dell'art. 110 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 110 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 110 (*Disposizioni transitorie per i procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione, programmazione e dei regolamenti. Disposizioni transitorie per i piani di gestione*). — 1. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti delle aree protette avviati ma non ancora adottati alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016, proseguono, ove compatibili, secondo le disposizioni della presente legge.

2. I procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016 si concludono secondo le procedure disciplinate dall'art. 77.

3. I procedimenti di approvazione degli atti di pianificazione e loro varianti, di programmazione e dei regolamenti dei parchi regionali adottati, ma non ancora approvati, alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono entro venti mesi decorrenti da tale data, secondo le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.

4. I regolamenti delle riserve naturali adottati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 48/2016, sono conclusi dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 50.

5. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione degli atti di cui al comma 3, gli enti parco provvedono all'invio degli atti di cui all'art. 108, comma 1, lettere b) e c).».

Art. 73.

Disposizioni di prima applicazione e transitorie per l'approvazione del piano integrato per il parco delle Alpi Apuane e del relativo regolamento. Modifiche all'art. 111 della legge regionale 30/2015.

1. Al comma 1 dell'art. 111 della legge regionale 30/2015 le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Art. 74.

Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi di competenza degli enti parco regionali e delle province. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco. Modifiche all'art. 112 della legge regionale 30/2015.

1. La rubrica dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni transitorie per i procedimenti amministrativi concernenti le aree protette. Disposizioni transitorie in materia di piano della qualità della prestazione organizzativa del personale dell'ente parco».

2. Al comma 1 dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 le parole: «secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 49/1995, legge regionale 24/1994 e legge regionale 65/1997 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.» sono sostituite dalle seguenti: «con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di avvio dei medesimi procedimenti.».

3. Il comma 2 dell'art. 112 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. I procedimenti amministrativi relativi alle riserve naturali regionali in corso all'entrata in vigore della presente legge si concludono con le procedure disciplinate dalle disposizioni vigenti al momento dell'avvio dei medesimi procedimenti.».

Art. 75.

Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995. Sostituzione dell'art. 113 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 113 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 113 (*Disposizioni transitorie per la verifica dei parchi provinciali e delle ANPIL istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995*). — 1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti anche gli enti locali e gli enti parco regionali interessati, sottopone a verifica i parchi provinciali e le aree naturali protette di interesse locale (ANPIL) istituite ai sensi della legge regionale 49/1995, valutando esclusivamente la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6.

2. In esito alla verifica di cui al comma 1:

a) il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua i territori dei parchi provinciali e le ANPIL, o porzioni di esse, da proporre quali SIC o ZPS, ai sensi dell'art. 73;

b) la Giunta regionale individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve regionali, anche sulla base delle proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni;

c) gli enti parco regionali, anche d'intesa con le province ed i comuni interessati, propongono al Consiglio regionale l'inclusione dei parchi provinciali e delle ANPIL ecologicamente connesse nel territorio tutelato di competenza.



3. I territori dei parchi provinciali e le ANPIL che all'esito della valutazione di cui al comma 1, non presentano i requisiti per essere inseriti nel sistema regionale delle aree protette o nel sistema regionale della biodiversità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e possono ricevere specifica tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

4. Fino all'approvazione degli atti che concludono i procedimenti avviati ai sensi del comma 2, restano fermi le ANPIL ed i parchi provinciali istituiti ai sensi della legge regionale 49/1995, ai quali continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla stessa legge regionale 49/1995.

5. Fino alla scadenza del termine previsto al comma 1, ai parchi provinciali e alle ANPIL continua ad applicarsi la disciplina prevista dalla legge regionale 49/1995. Decorso tale termine senza che sia stata promossa la procedura di verifica, le aree interessate possono ricevere tutela nell'ambito degli strumenti della pianificazione territoriale degli enti competenti.

6. Le aree individuate ai sensi dei commi 3 e 5 sono espunte dallo stato di consistenza del patrimonio naturalistico definito ai sensi dell'art. 12.».

Art. 76.

Disposizioni transitorie sulla vigenza degli allegati della legge regionale 56/2000. Modifiche all'art. 115 della legge regionale 30/2015.

1. Nella rubrica dell'art. 115 della legge regionale 30/2015 la parola: «validità» è sostituita dalla seguente: «vigenza».

Art. 77.

Disposizioni transitorie per la verifica dei siti di interesse regionale. Modifiche all'art. 116 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 116 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, anche di concerto con gli enti locali interessati, sottopone a verifica i siti di interesse regionale individuati dall'allegato D della legge regionale 56/2000, valutando la loro ascrivibilità ad una delle tipologie previste dagli articoli 2 e 6 della presente legge e predisporre la relativa proposta di deliberazione da inviare al Consiglio regionale per l'approvazione.».

2. La lettera b) del comma 2 dell'art. 116 è sostituita dalla seguente:

«b) la Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove aree protette con riferimento ai siti di interesse regionale;».

Art. 78.

Disposizioni transitorie sui procedimenti di valutazione di incidenza. Modifiche all'art. 118 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 1 dell'art. 118 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«1. Ferme restando le disposizioni relative al trasferimento della titolarità delle funzioni contenute nella legge regionale 22/2015, i procedimenti di valutazione di incidenza, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di entrata in vigore dell'art. 57 della legge n. 221/2015, sono completati dagli enti competenti al momento dell'avvio del procedimento e secondo le disposizioni vigenti a tale momento.».

Art. 79.

Disposizioni transitorie per la verifica dei geotopi. Modifiche all'art. 119 della legge regionale 30/2015.

1. Il comma 2 dell'art. 119 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«2. La Giunta regionale, anche sulla base di proposte delle province e della città metropolitana formulate d'intesa con i comuni, individua e propone al Consiglio regionale l'istituzione di nuove riserve naturali regionali o l'inserimento nell'elenco dei geositi.».

Art. 80.

Disposizioni transitorie. Sostituzione dell'art. 121 della legge regionale 30/2015.

1. L'art. 121 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 121 (*Disposizioni transitorie*). — 1. Nelle more dell'adozione della deliberazione di cui all'art. 102, comma 2, restano in vigore la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 1998, n. 331 (Approvazione norme attuative della legge regionale 7/98 «Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale») e la deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 1998, n. 613 (legge regionale n. 7/1998 - Approvazione modelli tesserino di riconoscimento e distintivo della guardie ambientali volontarie).

2. I procedimenti amministrativi per la nomina a GAV in corso al 31 dicembre 2015 proseguono secondo le disposizioni dell'art. 10, comma 3 della legge regionale 22/2015. Sono fatte salve le idoneità acquisite e gli elenchi provinciali delle GAV approvati fino alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016. Gli elenchi sono resi disponibili dalle province alla struttura regionale competente ai fini della tenuta dell'elenco degli idonei e del registro delle GAV di cui all'art. 102, comma 1, lettere c) ed e).

3. Le GAV che abbiano conseguito la nomina sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 48/2016 esercitano le proprie funzioni secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo V.».



Art. 81.

Oneri istruttori.

Sostituzione dell'art. 123 della legge regionale 30/2015

1. L'art. 123 della legge regionale 30/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 123 (*Oneri istruttori*). — 1. Con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti gli importi e le modalità di applicazione e corresponsione degli oneri istruttori relativi:

a) ai procedimenti di valutazioni d'incidenza di piani programmi o di singoli progetti ed interventi;

b) ai procedimenti per il rilascio di nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati connessi alla gestione delle aree protette o dei siti della Rete Natura 2000 nonché alla tutela della biodiversità della fauna e della flora.

2. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera *a)*, è determinata nella misura non superiore allo 0,2 per mille del valore complessivo delle opere da realizzare o del valore della produzione relativa al piano o programma o progetto, risultante dagli elaborati tecnici economici facenti parte della documentazione allegata al piano o programma o al progetto. Per i piani, i programmi i progetti ed interventi soggetti alle procedure di VIA o a VAS, l'importo degli oneri di cui al presente comma è computato nell'ammontare complessivo delle spese istruttorie connesse alle medesime procedure e comunque non oltre la misura massima stabilita dalla normativa vigente per tali spese.

3. La quantificazione degli oneri di cui al comma 1, lettera *b)*, è determinata nella misura non inferiore a 40,00 euro e non superiore a 800,00 euro, tenuto conto della complessità istruttoria valutata anche in relazione:

a) alla tipologia del titolo da rilasciare e dell'istanza;

b) alla complessità del progetto, intervento o attività da autorizzare;

c) alle caratteristiche naturalistiche della zona di localizzazione del progetto, intervento o attività di cui alla lettera *b)*.

4. La deliberazione di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di aggiornamento degli oneri quantificati ai sensi del presente articolo.

5. Le entrate derivanti dagli oneri a copertura delle attività istruttorie di competenza regionale sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 «Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni» titolo 3 «entrate extratributarie» del bilancio regionale.».

Art. 82.

Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Inserimento dell'art. 123-bis nella legge regionale 30/2015.

1. Dopo l'art. 123 della legge regionale 30/2015 è inserito il seguente:

«Art. 123-bis (*Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dello studio di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali*). — 1. L'istanza di nulla osta e lo studio di incidenza relativo ad interventi e progetti, non soggetti a verifica di assoggettabilità o a valutazione di impatto ambientale (VIA), sono inoltrati all'autorità competente per il tramite:

a) dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 40/2009, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e dell'art. 132, comma 2 della legge regionale 65/2014;

b) dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ai sensi dell'art. 132, comma 1, della legge regionale 65/2014;

c) delle unioni di comuni per gli interventi disciplinati dalla legge regionale 39/2000 e dal decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana).

2. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, ciascuno per la rispettiva competenza, trasmettono immediatamente e in modalità telematica, l'istanza di nulla osta e lo studio d'incidenza alla autorità competente verificandone, in accordo con quest'ultima, la correttezza formale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Decorso inutilmente tale termine l'istanza per il rilascio del nulla osta e lo studio d'incidenza si intendono correttamente presentati.

3. Qualora l'autorità competente rilevi l'incompletezza della documentazione presentata, ne dà tempestiva comunicazione in modalità telematica ai soggetti di cui al comma 1, lettera *a)*, *b)* e *c)*, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.».

Art. 83.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla legge regionale 24/1994, alla legge regionale 65/1997, alla legge regionale 24/2000 ed alla legge regionale 10/2010):

a) la lettera *b)* del comma 6 dell'art. 22;

b) la lettera *l)* del comma 2 dell'art. 26;

c) l'art. 47;



- d) il comma 2 dell'art. 50;
 e) il comma 4 dell'art. 50;
 f) l'art. 51;
 g) la sezione IV del capo III del titolo II;
 h) l'art. 54;
 i) il comma 5 dell'art. 87;
 l) il comma 7 dell'art. 87;
 m) l'art. 107;
 n) il comma 3 dell'art. 109.

Art. 84.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 1° agosto 2016

La Vicepresidente: BARNI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2016.

(Omissis).

16R00407

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge provinciale del 21 luglio 2016, n. 11 della Provincia Autonoma di Trento concernente «Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010».

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30 del 26 luglio 2016, Supplemento ordinario n. 6 è stata pubblicata la legge provinciale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il Governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010).

Il testo pubblicato contiene la seguente discrepanza con quello approvato da parte del Consiglio provinciale. Il testo pubblicato nel Bollettino precedentemente indicato, va quindi rettificato come segue:


al comma 2 della novella introdotta dall'art. 8 della legge provinciale 21 luglio 2016, n. 11, le parole: «i cittadini di età inferiore a sedici anni» vanno sostituite con le parole: «i cittadini di età non inferiore a sedici anni».

16R00483

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-03) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale € **302,47**
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale € **86,72**
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 1 2 1 *

€ 3,00

